

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231
E DELL'ART. 9, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
della Lega Nazionale Professionisti Serie A
in data 7 marzo 2023



Sommario

PARTE GENERALE	4
DEFINIZIONI	5
1. PREMessa	7
1.1. L'adozione del Modello da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie A	7
1.2. Le linee guida di Confindustria	7
2. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	9
2.1 Il regime di responsabilità amministrativa	9
2.2. La tipologia dei c.d. Reati "presupposto"	10
2.3. La funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	13
2.4. Lo Statuto F.I.G.C. – Art. 9 comma 5	14
3. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI LEGA SERIE A	16
3.1 La mission aziendale di Lega Serie A	16
3.2 Elementi dell'assetto organizzativo generale di Lega Serie A.....	17
3.3. Sistema di poteri e procure.....	22
3.4 Ambiente generale del controllo.....	22
3.5 Attività di controllo	23
4. ADOZIONE DEL MODELLO DI LEGA SERIE A	24
4.1 Scopo e principi base del Modello	24
4.2 Metodologia	24
4.3 Individuazione delle attività in service	27
4.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali	27
4.5 Destinatari e campo di applicazione	28
4.6 Modifiche al Modello e documentazione significativa ai fini della sua applicazione .	28
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
5.1 Composizione e funzionamento	30
5.2 Funzioni e poteri dell'OdV	32
6. SEGNALAZIONI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV	33
6.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.....	33
6.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.....	34
6.3 Individuazione del Responsabile Interno	35
6.4 Reporting nei confronti degli Organi Sociali	35
7. DIFFUSIONE DEL MODELLO	36
8. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE	37
9. SISTEMA DISCIPLINARE	39
9.1 Principi generali	39
9.2 Misure nei confronti dei dipendenti	40
9.3 Misure nei confronti dei dirigenti	41
9.4 Misure nei confronti dei componenti degli organi di Lega e del Collegio dei Revisori	42
9.5 Misure nei confronti di soggetti esterni	42
PARTE SPECIALE	43
1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATE	44
2. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	47
3. LE FATTISPECIE DI REATO-PRESUPPOSTO E I PROCESSI SENSIBILI AD ESSE COLLEGATI .	51



ALLEGATI	131
Allegato 1: Codice Etico	131
Allegato 2: Regolamento di Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	131
Allegato 3: Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	131
Allegato 4: Procedura whistleblowing	131



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231 E DELL'ART. 9,
COMMA 5, STATUTO F.I.G.C.**



PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

ATTIVITÀ (PROCESSI) SENSIBILI: singole attività della Lega, primarie o strumentali, che presentano rischi (astratti) di commissione di uno dei reati che presuppone la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs 231/01.

CODICE ETICO: Codice Etico adottato dalla Lega.

DECRETO: il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e successive modifiche e integrazioni.

DESTINATARI: i) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno della Lega; ii) le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Lega; iii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001); iv) coloro che operano nell'ambito delle Attività Sensibili in nome o per conto della Lega (ad es. consulenti, revisori ecc.).

GDPR: Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati e privacy, recepito in Italia con il D.Lgs 101/2018 che è andato ad armonizzare la normativa nazionale.

ILLECITO SPORTIVO atto contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità o, comunque, illecito previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

LINEE GUIDA: Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e aggiornate nel 2014.

MODELLO: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, con specifico riferimento alle violazioni di rilievo penale comunque contrastanti con i principi di lealtà, correttezza e probità dell'art. 9, comma 5, Statuto F.I.G.C. predisposto dalla Lega nel 2012 e aggiornato nel 2020.

ORGANISMO DI VIGILANZA: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 9, comma 5 lett. d), dello Statuto F.I.G.C. conformemente alle previsioni emanate da Confindustria.

PARTNER: le controparti contrattuali con le quali Lega addivenga ad una qualche forma di collaborazione, contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzio, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinate a cooperare con Lega nell'ambito delle Attività sensibili.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA): i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio a norma degli artt. 357, 358 c.p. e, al fine del presente Modello, gli organi – nazionali ed internazionali - di governo e della giustizia sportiva.

REATI: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

REGOLE FORMALIZZATE: i Regolamenti, le procedure, le disposizioni organizzative, le circolari e gli ordini di servizio con efficacia vincolante emanati all'interno della Lega



SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO: si intende l'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che contribuisce a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, l'affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché la salvaguardia del patrimonio sociale e dei terzi.

WHISTLEBLOWING: Istituto introdotto dalla legge 30 novembre 2017 n.179 teso a regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante (cd. whistleblower) sia venuto a conoscenza e prevede, per quest'ultimo, significative forme di tutela. Nel corso del 2020 Lega Serie A intende implementare una apposita procedura in materia.

1. PREMESSA

1.1. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A

Lega Nazionale Professionisti Serie A (“Lega Serie A” o “Lega”), in ossequio ai principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dal Codice di giustizia Sportiva ed alle prescrizioni dell’art. 9 comma 5° dello Statuto F.I.G.C., ha inteso rispondere (a) all’esigenza di assicurare condizioni di trasparenza nella conduzione della propria attività, (b) alle legittime aspettative delle associate, dei portatori di interesse e dei propri dipendenti (c) alle necessarie tutele della propria posizione e immagine, mediante l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“Modello”) previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Decreto”).

Il Modello è stato approvato per la prima volta dall’Assemblea il 20 aprile 2012, e contestualmente la Lega si è dotata di un Codice Etico, espressione dei valori e principi che ispirano e guidano l’attività dell’ente. Documenti aggiornati poi nel 2020 e all’inizio del 2023.

Tali strumenti rappresentano validi veicoli di sensibilizzazione di tutti coloro che agiscono in nome o comunque nell’interesse della Lega, affinché, conformando costantemente il loro operare alle prescrizioni ivi previste, ispirino ed orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza.

Il Modello adottato nel 2012 era unico per Lega Serie A e Lega Calcio Service, e unico era, al tempo, anche l’Organismo di Vigilanza.

Nel 2018, in considerazione delle variazioni organizzative e di governance intervenute, nonché delle evoluzioni normative e giurisprudenziali intercorse in materia 231, vengono nominati due distinti OdV per Lega Serie A e Lega Service.

Lega, anche grazie all’impulso dell’Organismo di Vigilanza, nel giugno 2022 ha avviato una profonda revisione del complessivo sistema di controllo interno in ottica 231 che, oltre a richiedere l’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico, ha comportato un intervento sul sistema procedurale, processi e attività.

Il Modello e il connesso sistema procedurale è stato dunque aggiornato, all’inizio del 2023, sia in conformità alle modifiche normative nel frattempo intervenute sia ad alcuni cambiamenti della struttura interna e dei processi di Lega Serie A.

1.2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La Lega nella stesura del presente Modello si è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria ed approvate dal Ministero della Giustizia. In particolare sono stati seguiti i seguenti principi fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi di realizzazione di tali reati attraverso l'adozione di appositi protocolli;
- individuazione delle componenti più rilevanti del sistema di controllo:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione;
- individuazione dei principi di controllo applicabili:
 - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme interne e delle procedure previste dal Modello;
 - obblighi di informazione da e verso l'Organismo di Vigilanza.

La nuova versione delle Linee Guida emanata nel 2014, e aggiornata nel 2021, adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e alle prassi nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le Parte generale e Parte speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano:

- i) il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la sintesi dei reati presupposto;
- ii) il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori;
- iii) l'Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione;
- iv) il fenomeno dei gruppi di imprese.

Eventuali difformità che si dovessero riscontrare tra il Modello e il contenuto delle Linee Guida non inficiano di per sé la validità del Modello stesso, in quanto questo descrive la specifica realtà della Lega.

Inoltre, la predisposizione del Modello è stata condotta sulla base degli aggiornamenti apportati al Decreto, dei principali casi giudiziari accertati, delle opinioni dottrinali, delle *best-practice* nonché delle principali normative anche volontarie che indicano principi guida e standard di controllo per un sistema di organizzazione interno.

I principi sopra riportati sono stati applicati anche per l'analisi necessaria alla prevenzione degli Illeciti Sportivi.

2. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

2.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Con tale Decreto, intitolato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di tali Enti per alcuni reati commessi a favore o a vantaggio degli stessi da parte di:

- a) *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti “soggetti apicali”);
- b) *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti “sottoposti”).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica colpevole del reato.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni nominalmente amministrative, consegue da reato e viene sanzionata in base alle disposizioni del codice di procedura penale, attraverso le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema di sanzioni sia pecuniarie che interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La sanzione amministrativa può essere applicata solo qualora sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti) e l'assenza di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo efficace ed effettivo.

La mancanza di quest'ultimo requisito identifica una sorta di “colpa” in organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a ridurre lo specifico rischio da reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato compiuto l'illecito, l'Ente interessato abbia la sede principale in Italia e ricorrano le restrittive condizioni richiamate dall'art. 4 del Decreto.

Il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di estraneità dell'ente al fatto di reato, che non può quindi essergli imputato neppure nella veste "amministrativa".

Naturalmente, nella costante modifica del Modello, non va trascurata l'evoluzione dei "reati presupposto" via via implementati nel Decreto stesso che, dal 2001 ad oggi, ha assistito ad importanti mutamenti e integrazioni.

Le ultime modifiche al Decreto intervenute nel 2019 sono state introdotte:

- dalla Legge Anticorruzione (Legge 9 gennaio 2019, n.3);
- dalla Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 (Legge 3 maggio 2019, n.39);
- dall' art. 39, comma 2, del c.d. Decreto Fiscale (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) relativo ai reati tributari

Tra le modifiche più significative della Legge Anticorruzione si segnalano, in particolare: i) l'inasprimento delle sanzioni interdittive in caso di reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione; ii) la procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

Con riferimento invece alla Legge sulla manipolazione di competizioni sportive, si ritiene opportuno evidenziare come sia ritenuta ormai necessaria l'applicazione del D.lgs. 231/01 sia per le società sportive che assumono la veste di società di capitali che per le associazioni riconosciute e non riconosciute. Ciò deriva dalla circostanza che anche l'ordinamento sportivo e le Federazioni nazionali, preso atto dell'incremento dell'interesse economico-finanziario del settore che ha richiamato numerosi operatori, impongono ormai da anni l'adozione di adeguati Modelli Organizzativi. Si impone pertanto, in relazione alla D.lgs. 231/01, analisi delle principali aree di rischio-reato proprie delle società e delle associazioni sportive, dovendo quindi porre attenzione anche delle specificità degli enti Sportivi ed in particolare, normativa F.I.G.C. e Codice di Giustizia Sportiva, reati in materia di doping e non ultima la "Frode in competizioni sportive".

Il "Decreto Fiscale ha introdotto tra i reati presupposto quelli previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000 n.74 relativi ad azioni fraudolente quali la fatturazione per operazioni inesistenti e la distruzione o l'occultamento di documenti contabili, volti alla dichiarazione infedele o alla sottrazione dal pagamento delle imposte.

2.2. LA TIPOLOGIA DEI C.D. REATI "PRESUPPOSTO"

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel Decreto ed in successivi provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata:

- i delitti contro la **Pubblica Amministrazione** indicati dall'art. 24 e dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001: "indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno

dello Stato o di un ente pubblico”, nonché “concussione e corruzione”;

- i delitti in materia **informatica** indicati dall’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001: “delitti informatici e trattamento illecito dei dati” introdotti dall’art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48;
- i delitti **associativi** indicati dall’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001: “delitti di criminalità organizzata” introdotti dall’art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94; in tema di associazione a delinquere ai sensi dell’art. 416 c.p., si segnala che non rileva il reato fine dell’associazione che, quindi, può essere fuori dal novero dei reati indicati nel presente paragrafo (come per esempio il reato di frode in competizioni sportive disciplinato all’art. 1 della L. 401 del 1989); i delitti associativi assumono particolare rilevanza anche nell’ambito sportivo in quanto, non di rado, sono contestati in caso di commissione di reati di frode sportiva o di doping.
- i delitti **contro la fede pubblica** indicati dall’art.25-bis del D.Lgs. 231/2001: “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti di riconoscimento”¹;
- i delitti **contro l’industria ed il commercio** indicati dall’art. 25-bis.1 introdotti dall’art. 17, comma 7, lett. b), della L. 23 luglio 2009 n. 99;
- i **reati societari** indicati dall’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, quali, tra gli altri, le false comunicazioni sociali, l’impedito controllo, la formazione fittizia del capitale, l’indebita restituzione dei conferimenti, l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve, l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- i delitti con **finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico** indicati dall’art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, introdotti dall’art. 3 della L. 14 gennaio 2003 n.7;
- i delitti **contro la vita e l’incolumità individuale** indicati dall’art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001 “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, introdotto dall’art. 3 della L. 9 gennaio 2006 n. 7;
- i delitti **contro la personalità individuale** indicati dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, che consistono nella riduzione in schiavitù o in servitù, la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, la pornografia virtuale, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, introdotti dall’art. 5 della L. 11 agosto 2003 n. 228 e modificato dall’art. 10 della L. 6 febbraio 2006 n. 38;
- i reati relativi agli **abusi di mercato** indicati dall’art. 25-sexies del D.Lgs 231/2001, che consistono nell’abuso di informazioni privilegiate e nella manipolazione del mercato, introdotti dall’art. 9 della l. 18 aprile 2005 n. 62;
- i reati in tema di **salute e sicurezza sul luogo di lavoro** indicati dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001: “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro”, introdotti dall’art. 9 della L. 3

¹ La rubrica è stata modificata dall’art. art. 17, comma 7, lettera a), numero 4) della L. 23 luglio 2009 n. 99 che ha aggiunto i reati indicati alla lett. f-bis).

agosto 2007 n. 123 e sostituito dall'art. 300 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81;

- reati di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** indicati dall'art. 25-octies del D.Lgs 231/2001 ed introdotti dall'art. 63 del D.Lgs 21 novembre n. 231;
- delitti in materia di **violazione del diritto d'autore**, indicati dall'art. 25-nonies ed inseriti dall'art. 15, comma 7, lettera c) della L. 23 luglio 2009 n. 99;
- delitto di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci** all'autorità giudiziaria indicato dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 4 della L. 3 agosto 2009 n. 116;
- **reati ambientali** indicati nell'art. 25-undecies, inseriti dall'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121;
- i reati relativi all'**impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, indicati all'art. 25-duodecies del D.Lgs 231/2001;
- reati dettati da **razzismo e xenofobia**, come indicati dall'Art. 25-terdecies del D.Lgs 231/2001;
- i reati relativi a **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, indicati all'Art.25-quaterdecies del D.Lgs 231/2001, introdotto con la legge 3 maggio 2019, n. 39 con la quale è stata data attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. Nello specifico, sono stati introdotti i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse come previsti dagli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401: l'art 1) incrimina "chiunque offre o promette denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altre utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa"; l'art. 4) contempla, invece, diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative;
- i **reati tributari**, così come indicati all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs 231/2001, introdotti con legge di conversione del 19 dicembre 2019 n. 157;
- i **delitti tentati**, così come indicati nell'Art. 26 del D. Lgs 231/2001;
- i reati **transnazionali** indicati dall'art. 10 della L 16 marzo 2006 n. 146 (reati "associativi" e giudiziari) tra i quali associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope².

² L'illecito è considerato transnazionale quando sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

Per un maggior dettaglio in merito a ciascuna tipologia di reato prevista dal Decreto, la Lega mantiene un elenco costantemente aggiornato dei reati a disposizione di tutti i destinatari.

2.3. LA FUNZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Decreto, come si è detto, prevede una forma specifica di esonero da responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto.

La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa" dell'Ente e fa venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l'Ente non risponde se prova che (art. 6):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La mera adozione del Modello da parte dell'organo amministrativo non è quindi misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

In questo senso, all'art. 6 comma 2, il Legislatore stabilisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli/procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

L'art. 7 comma 4 del Decreto definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'Ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti, l'Ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'Ente stesso è tenuto (art. 7 comma 1).

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (art. 7 comma 1).

Al riguardo, si evidenzia che l'ipotesi di inversione dell'*onus probandi* (a carico dell'ente) espressa dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla base del contrasto di tale presunzione di responsabilità con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e, soprattutto, 27 della nostra Carta Fondamentale, è stata negata da parte della Suprema Corte di Cassazione. La Corte, infatti, ha concluso che «nessuna inversione dell'onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'Accusa l'onere di dimostrare la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231 e la carente regolamentazione interna dell'ente. Quest'ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria» (cfr. Cass. n. 27735/2010 cit.).

2.4. LO STATUTO F.I.G.C. – ART. 9 COMMA 5

L'art. 9 comma 5 dello Statuto F.I.G.C. intende promuovere presso le Leghe l'adozione di *"modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto"*.

Finalizzati ad adempiere ai principi di lealtà, correttezza e probità (art. 4 Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C.), i modelli richiamati dallo Statuto della Federazione si allineano ai contenuti del D. Lgs 231/01, prevedendo:

- a. misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b. l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c. l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d. la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

L'adozione del Modello da parte di Lega permette ad essa di adempiere agli obblighi di Legge, tutelando, al contempo, le prescrizioni contenute all'interno dello statuto F.I.G.C. per quanto attiene agli illeciti penali.

A tal fine, la Lega opera anche secondo le disposizioni ed i principi direttivi delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ai sensi dell'art. 24 delle medesime norme.

3. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI LEGA SERIE A

3.1 LA MISSION AZIENDALE DI LEGA SERIE A

Come indicato all'interno dello Statuto-Regolamento adottato dall'Assemblea di Lega in data 19 marzo 2018 e approvato dalla F.I.G.C. con delibera 20/CS del 26 marzo 2018, la Lega Nazionale Professionisti di Serie A ha la finalità di associare in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al Campionato di Serie A di calcio (di seguito "Società Associate").

La Lega Serie A, quale associazione di categoria di società di calcio, affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto citato e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa.

Quando ha funzioni rappresentative delle Società Associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle N.O.I.F., sono di competenza della F.I.G.C.

In particolare, la Lega Serie A:

- a) promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle Società Associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge e dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento; può svolgere attività commerciale nei limiti di quanto di sua competenza, e senza interferire con i diritti individuali delle Società Associate;
- b) organizza, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, il Campionato di Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera 1, la Supercoppa Primavera;
- c) organizza la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera;
- d) stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali precedentemente citate e ne fissa date e orari;
- e) regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radio-cronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
- f) regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso, in conformità con le vigenti leggi;
- g) assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie e dei proventi della commercializzazione dei diritti audiovisivi ai sensi del d.lgs. 9/2008;

- h) assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle Società Associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune;
- i) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;
- j) rappresenta le Società Associate nella stipulazione degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;
- k) commercializza, ai sensi del d.lgs. 9/2008, e in forza di mandato, i diritti audiovisivi collettivi relativi a competizioni da essa organizzate;
- l) rappresenta le Società Associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola Società, con i terzi;
- m) detta norme di gestione delle Società Associate, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle Società stesse;
- n) rappresenta le Società Associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo, ivi compresi quelli di natura sindacale di categoria.

3.2 ELEMENTI DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI LEGA SERIE A

Gli Organi della Lega Serie A sono (art. 7 dello Statuto-Regolamento):

- A. l'Assemblea;**
- B. il Consiglio;**
- C. il Presidente;**
- D. il Vice-Presidente del Consiglio;**
- E. l'Amministratore Delegato;**
- F. il Direttore Generale, se eletto dal Consiglio di Lega;**
- G. il Collegio dei Revisori.**

A) L'Assemblea

Così come individuate dall'art. 9 comma 4 dello Statuto-Regolamento, sono di competenza dell'Assemblea:

- a) elezione e revoca dei componenti del Consiglio, ovvero Presidente, Amministratore Delegato, e i rimanenti Consiglieri, nonché dei componenti del Collegio dei Revisori, con indicazione del Presidente, dei membri effettivi e dei membri supplenti, e dei Liquidatori, con relativa determinazione dei compensi loro spettanti, quando spettanti;

- b) l'elezione dei Consiglieri Federali, cui non spettano compensi, nonché di altri eventuali componenti di Organi della F.I.G.C. di indicazione della Lega Serie A;
- c) il cambiamento del Comune della sede legale della Lega Serie A;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio della Lega Serie A;
- e) il conferimento dell'incarico della Società di Revisione, e la revoca di esso;
- f) le modifiche dello Statuto-Regolamento e scioglimento dell'associazione;
- g) l'esercizio delle azioni di responsabilità;
- h) con riferimento ai diritti audiovisivi (ivi compresi quelli di cui all'art.1, comma 3, lettera k) commercializzati dalla Lega Serie A, ai sensi della normativa vigente, tutte le deliberazioni aventi ad oggetto la suddetta commercializzazione, ivi comprese: (i) la approvazione, modifica e revoca di linee guida e degli inviti a offrire; (ii) la relativa assegnazione dei diritti audiovisivi, anche a seguito di trattativa privata. Spetta altresì all'Assemblea la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi, ove non disciplinata inderogabilmente dalla legge applicabile, e ciò anche per il caso di produzione/ commercializzazione in forma diretta;
- i) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive diverse da quelle di cui sub h), nonché la ripartizione degli incassi relativi alle competizioni di cui all'art. 28 comma 1 dello Statuto – Regolamento;
- j) l'eventuale nomina, su proposta dell'Amministratore Delegato, del/degli *advisor* per la commercializzazione dei diritti audiovisivi;
- k) la nomina dell'Organismo di Garanzia previsto dallo Statuto della F.I.G.C.;
- l) l'eventuale nomina: (i) dell'head hunter per l'individuazione dell'Amministratore Delegato; e (ii) di eventuali Commissioni di rappresentanti delle Società Associate;
- m) l'approvazione delle operazioni con parti correlate, per la cui nozione si rinvia alle definizioni date dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi nel tempo vigenti;
- n) ogni altro tema deliberativo che le fosse sottoposto dal Consiglio nonché ogni altra competenza che le fosse demandate dalla legge applicabile.

B) Il Consiglio

A norma dell'art. 10 dello Statuto-Regolamento, il Consiglio di Lega è un organo collegiale composto da un numero di sette membri, di cui tre membri devono essere indipendenti, ed è presieduto dal Presidente della Lega Serie A.

Il Consiglio è l'organo collegiale e di indirizzo strategico cui sono riservate le seguenti materie di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- a) l'approvazione del progetto del bilancio di esercizio e del progetto di bilancio preventivo predisposti dall'Amministratore Delegato;
- b) l'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine;
- c) in generale qualsiasi operazione di indebitamento non rientrante nell'ordinaria gestione o non coerente con il bilancio preventivo approvato;
- d) l'approvazione di contratti e di obbligazioni attive o passive di qualunque natura, il cui valore complessivo ecceda 1€Mio;

- e) l'approvazione di contratti di licenza del/i marchio/i della Lega Serie A di durata superiore ai tre anni, anche nel caso che il valore complessivo sia inferiore a 1€Mio;
- f) l'approvazione dei criteri di compilazione del calendario delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e delle date di disputa di esse;
- g) l'approvazione dei regolamenti delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A;
- h) l'attività di indirizzo generale in materia di regolamentazione dell'attività sportiva e delle gare e le altre attribuzioni che gli sono demandate nel presente Statuto – Regolamento.

Il Consiglio supervisiona l'andamento della Lega Serie A, informandosi regolarmente sull'attività di generale amministrazione e gestione della Lega Serie A di competenza dell'Amministratore Delegato. A tal fine, dovranno tenersi riunioni periodiche con cadenza trimestrale

C) Il Presidente

A norma dell'art. 11 dello Statuto-Regolamento, il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Lega e presiede l'Assemblea e il Consiglio con le funzioni e i poteri attribuiti dallo Statuto-Regolamento;
- b) cura i rapporti di competenza della Lega con gli organismi calcistici e con le istituzioni statali e internazionali.
- c) con riferimento alle materie di sua competenza, inoltre, attua le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio e dall'Assemblea.
- d) partecipa al Consiglio Federale di diritto e esercita le altre attribuzioni previste nello Statuto – Regolamento.
- e) dispone, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le Società Associate interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare ovvero la data nella quale ripetere le gare annullate.

Il Presidente, inoltre, esercita le funzioni dell'Amministratore Delegato, limitatamente all'ordinaria amministrazione, nei casi in cui quest'ultimo vi sia impedito e nei casi di decadenza, revoca o dimissioni, fino alla sua sostituzione, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

D) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni ed esercita i poteri del Presidente nei casi in cui quest'ultimo vi sia impedito e nei casi di decadenza, revoca o dimissioni fino ad elezione del nuovo Presidente.

E) L'Amministratore Delegato

A norma dell'art. 11 dello Statuto-Regolamento, l'Amministratore Delegato riporta al Consiglio di Lega Serie A. Gli sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per conseguire gli scopi sociali, a eccezione di quelli riservati all'Assemblea e al Consiglio, fermi restando i limiti di spesa risultanti dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

In particolare, competono all'Amministratore Delegato le funzioni generali e amministrative della Lega, necessarie e utili sia per la generale sia per la corrente attività di conduzione della stessa. Sovrintende e indirizza l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega, ne dirige il personale, ne predispone il bilancio preventivo e consuntivo, ne dirige le attività economiche e commerciali.

Si avvale nell'esercizio delle sue funzioni di un Direttore Generale.

L'attività dell'Amministratore Delegato, in relazione agli impegni di spesa, si articola nei limiti di, e in coerenza con, quanto previsto dallo Statuto-Regolamento e dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, salvo diversa specifica autorizzazione del Consiglio.

Ferme le previsioni sopra riportate, l'Amministratore Delegato riferisce comunque al Consiglio e al Collegio dei Revisori, con cadenza trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Lega.

F) Il Direttore Generale

A norma dell'art. 12 dello Statuto-Regolamento, il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio su proposta dell'Amministratore Delegato di cui è il primo collaboratore. Il Direttore Generale è revocato dal ruolo di consigliere ad opera dell'Assemblea; il Direttore Generale ha le funzioni di direzione per la gestione ordinaria della Lega e opera secondo le strategie e con la supervisione dell'Amministratore Delegato, al quale risponde.

Il Direttore Generale in particolare cura la gestione amministrativa e del personale, nonché gli affari legali e le attività relative all'organizzazione e al funzionamento delle competizioni organizzate dalla Lega. Il Direttore Generale riferisce al Consiglio e all'Assemblea quando queste lo richiedano.

Il Direttore Generale è soggetto alle medesime incompatibilità previste per il Consiglio e per i consiglieri indipendenti.

Il Direttore Generale percepisce, oltre al rimborso delle spese documentate connesse all'espletamento della funzione, un compenso fissato dal Consiglio su proposta dell'Amministratore Delegato.

G) Il Collegio dei Revisori

A norma dell'art. 13 dello Statuto-Regolamento, il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti, che devono tutti possedere i requisiti previsti per i sindaci di società di capitali. Essi rimangono in carica per la durata di un quadriennio olimpico e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio dei Revisori è stato ricostituito.

Il Collegio dei Revisori di Lega Serie A vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto-Regolamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da Lega e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio dei Revisori di Lega può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei Revisori deve riferire all'Assemblea sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri.

Non possono essere eletti quali componenti del Collegio dei Revisori, e se eletti decadono d'ufficio, coloro che svolgono qualunque altra funzione, diretta o indiretta, in favore del C.O.N.I., di istituzioni calcistiche, di Società Associate, degli azionisti di riferimento e delle controllate delle Società Associate, del gruppo di appartenenza delle Società Associate, di altra Lega professionistica o si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

I revisori possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea.

In caso di impossibilità permanente o di lungo periodo ad esercitare utilmente le funzioni, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine d'età. I nuovi revisori restano in carica fino alla successiva Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei revisori supplenti necessari per l'integrazione del Collegio dei Revisori. I nuovi nominati decadono insieme a quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal revisore più anziano per età.

* * *

Il controllo contabile è affidato a una Società di Revisione scelta tra le primarie del settore con un incarico della durata di un quadriennio olimpico. In caso di cessazione dall'incarico della Società di Revisione prima della naturale scadenza, il Consiglio convoca senza indugio l'Assemblea per il conferimento del nuovo incarico.

* * *

L'Assemblea nomina *commissioni di rappresentanti delle Società Associate*.

* * *

Nell'esecuzione delle proprie attività si avvale delle prestazioni "in service" della Lega Calcio Service SpA (di seguito anche "Lega Service" o "LCS"), società di scopo appositamente costituita per una gestione accentrata dei servizi amministrativi, economici e commerciali di Lega Serie A e Lega Serie B.

Una parte significativa delle attività di Lega Serie A sono quindi demandate a personale LCS. L'Amministratore Delegato di Lega Serie A è stato nominato al contempo Direttore Generale di LCS al fine di porre un presidio di Lega Serie A sulle attività svolte in service da LCS, a fronte di una struttura organizzativa descritta nell'Organigramma di Lega Serie A che comprende nelle funzioni di linea anche il personale di Lega Service.

Alla data di redazione del presente Modello, Lega Serie A ha posto in essere una fase di riorganizzazione che, coinvolgendo anche i rapporti con LCS ha ridisegnato le linee di reporting delle funzioni di linea verso il management rispettivamente di Lega Serie A e di LCS,

strutturando una posizione di presidio della prima sulle attività ricevute in service dalla seconda, in modo da meglio rispecchiare la suddivisione di ruoli e responsabilità organizzative tra le parti.

Inoltre, un assessment quali-quantitativo del personale Lega, delle attuali mansioni e competenze e una coerente formalizzazione delle job description sta rafforzando i presidi organizzativi e di controllo ai fini 231.

Il coinvolgimento delle singole funzioni nelle attività sensibili è puntualmente descritto nella Parte Speciale del presente documento.

3.3. SISTEMA DI POTERI E PROCURE

A seguito dell'approvazione del presente Modello e delle procedure stabilite per mitigare i rischi connessi ai processi sensibili di Lega Serie A, solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Lega o nel suo interesse. Le procure permanenti sono conferite unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi che evidenziano l'effettiva necessità di rappresentanza, tenuto conto delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui il procuratore è responsabile. In particolare, tutti i poteri attribuiti mediante procura sono coerenti con le missioni e responsabilità previste nell'apposita disposizione organizzativa che definisce la struttura e le attività proprie di ogni Direzione.

Le procure in essere sono custodite presso la Direzione Amministrativa e sono a disposizione dell'OdV.

Gli uffici competenti – anche con il supporto dei singoli Responsabili – verificano periodicamente il sistema delle procure in vigore, proponendo agli organi competenti in base allo statuto Regolamento, le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

3.4 AMBIENTE GENERALE DEL CONTROLLO

Al fine di garantire l'effettività dei controlli:

- le responsabilità sono definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- nessuna operazione significativa viene intrapresa senza autorizzazione;
- i poteri di rappresentanza sono conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti di importo strettamente collegati con le mansioni assegnate e con la struttura organizzativa;
- i sistemi operativi sono coerenti con il Modello, le procedure interne, le leggi ed i regolamenti vigenti.

3.5 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Le operazioni svolte nelle aree a rischio sono condotte in conformità alle seguenti regole generali:

- i processi operativi sono definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
- le scelte operative sono tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e sono individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
- lo scambio delle informazioni fra fasi/processi contigui avviene in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua e di valutazione periodica finalizzate al suo costante adeguamento.

4. ADOZIONE DEL MODELLO DI LEGA SERIE A

4.1 SCOPO E PRINCIPI BASE DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio di Lega, possono comportare una responsabilità amministrativa in capo alla stessa. Pertanto, scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di regole e punti di controllo, da svolgersi anche e principalmente in via preventiva e tale da non poter essere violato se non eludendone fraudolentemente le disposizioni.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello richiede che tutti i destinatari ai diversi livelli vadano ad uniformarsi all'insieme di regole e strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.

A tal fine, il Modello è orientato agli obiettivi di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Lega nelle "aree a rischio reato" e nelle "aree strumentali alla commissione dei reati" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzione penale e disciplinare a carico del trasgressore e di una sanzione amministrativa nei confronti dell'azienda;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Lega nelle "aree di rischio" la consapevolezza di poter incorrere in un "Illecito F.I.G.C.";
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Lega, in quanto (anche nel caso in cui la Lega fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge o regolamentari, anche ai principi etici cui la Lega intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Lega, grazie ad una azione di monitoraggio continuo sulle "aree a rischio reato ed illecito" e sulle aree strumentali alla commissione dei reati", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

4.2 METODOLOGIA

Una volta realizzato il modello organizzativo conforme al D.Lgs. 231/01, questo andrà mantenuto aggiornato con le variazioni normative e organizzative. Tale aggiornamento rappresenta un'opportunità di mantenere la propria organizzazione focalizzata sulla prevenzione di reati e illeciti.

In coerenza con quanto fatto in occasione della prima stesura del Modello nel 2012, la metodologia applicata in occasione del suo aggiornamento del 2020 è stata incentrata sulle modifiche della normativa primaria o secondaria di riferimento, sui casi giudiziari accertati, sulle opinioni dottrinali, sulle Linee Guida e sulle *best practice* maggiormente diffuse.

Si è così proceduto a:

- *Aggiornamento dell'universo "reati 231"*: esame preventivo delle variazioni normative per l'individuazione delle tipologie di atto illecito, e dunque di rischio, rappresentato dall'insieme dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- *Identificazione dei processi sensibili*: obiettivo di questa fase è stato valutare il contesto aziendale, al fine di predisporre una mappatura delle attività sensibili e identificare in quale area/settore e secondo quali modalità si possano realizzare eventuali reati o illeciti FIGC.

Sulla base dell'analisi preventiva dei processi aziendali e della documentazione a supporto (organigramma, procure, etc.), nonché delle interviste condotte con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale (e cioè i responsabili degli uffici e delle Direzioni), viene effettuata una valutazione aggiornata dell'esistenza di attività a rischio astratto di commissione di reato/ illecito.

Essenziale, a tal fine, è stata la ricognizione sulla passata attività della Lega volta ad accertare se si fossero create situazioni a rischio e le relative cause (c.d. *as is analysis*).




Fig. 1 – Identificazione dei processi sensibili (esemplificativo)

- *Analisi regolamentazione dell'attività*: alla luce degli elementi emersi a seguito dell'analisi della documentazione societaria e delle interviste con i soggetti preposti, per ogni processo sensibile è stata descritta la modalità di svolgimento dello stesso con l'indicazione degli uffici e delle funzioni coinvolte, attività per attività.
- *Individuazione dell'area di rischio reato sul processo sensibile*: per ogni processo sensibile rilevato è stata effettuata un'analisi delle fattispecie di reato astrattamente incidenti sul processo analizzato.
- *Valutazione del livello di esposizione al rischio "astratto" di reato o illecito*: sulla base dell'incidenza dell'attività (valutazione della frequenza e/o della rilevanza

economica dell'attività) e della valutazione circa la possibilità in astratto di condotte non conformi, è stata effettuata la valutazione del rischio per ogni singolo processo sensibile. La valutazione complessiva è stata effettuata sia per il rischio "231" secondo la logica riportata nella figura seguente.

Valutazione del rischio "astratto" dell'attività			
Incidenza attività			
Bassa	Medio	Basso	Basso
Media	Alto	Medio	Basso
Alta	Alto	Alto	Medio
	Alto	Medio	Basso
Rischio "astratto" di reato / Illecito			

Fig. 2 – Valutazione del rischio "astratto" (esemplificativo)

- *Gap analysis e definizione delle azioni di miglioramento*: sulla base della situazione oggetto della sopra descritta rilevazione, si sono rilevati i controlli già esistenti presso la Lega al fine di valutare l'adeguatezza del sistema di controllo esistente alla prevenzione dei Rischi che impattano sui processi; a tal fine sono stati applicati alle singole attività sensibili i Principi di controllo generali, sanciti dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali.



Fig. 3 – Vista sintetica dei Principi Generali di Controllo (esemplificativo)

- *Valutazione dei rischi "residui"*: è stato quindi valutato il rischio residuo (secondo la tabella sotto riportata), calcolato incrociando il livello di rischio astratto con il livello

di allineamento (compliance) rispetto ai principi di controllo indicati in precedenza; sono state altresì individuate le azioni da porre in essere al fine di migliorare e adeguare il sistema di controllo interno agli scopi indicati dal Decreto.

Valutazione del rischio "residuo" dell'attività			
Rischio "astratto"			
Alto	Alto	Alto	Medio
Medio	Alto	Medio	Basso
Basso	Medio	Basso	Basso
	Basso	Medio	Alto
	Livello di compliance		

Fig. 4 – Valutazione del rischio "residuo" (esemplificativo)

4.3 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN SERVICE

L'analisi dell'operatività aziendale ha incluso le attività che Lega Serie A ha affidato all'esterno. Nell'espletamento delle proprie attività, infatti, Lega Serie A usufruisce delle prestazioni "in service" di Lega Service, società appositamente costituita per un'esecuzione accentrata e più efficace dei servizi amministrativi, economici e commerciali in favore di Lega Serie A e Lega Serie B.

Le prestazioni rese sono oggetto di appositi accordi contrattuali formalizzati. Tali accordi evidenziano:

- l'attività oggetto del contratto;
- il compenso per l'attività svolta;
- la ripartizione dei compiti e delle responsabilità;
- apposite clausole che impegnano entrambe le parti al rispetto del codice etico e del Modello adottato da ciascun ente, oltre alla possibilità per una delle parti di risolvere il contratto o di richiederne l'adempimento, salvo il risarcimento dei danni, in caso di violazioni in materia di diritto d'autore e violazione di principi e di regole del Modello e del Codice Etico adottato dalla Lega.

Gran parte delle attività, quindi, sono parzialmente demandate da Lega Serie A a Lega Service o, quanto meno, vedono il coinvolgimento di dipendenti di Lega Service. In ogni caso, Lega Serie A mantiene un potere di indirizzo e controllo sull'attività svolta in suo favore.

4.4 STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTI SPECIALI

La Lega, in coerenza con i principi etici e di governance ai quali ha orientato le proprie regole di comportamento, ha adottato il presente Modello, articolato in:

- **Parte Generale**, contenente il sistema di *governance*, il sistema di controllo interno, l'individuazione delle attività a rischio, la composizione ed il funzionamento

dell'Organismo di Vigilanza ("OdV."), i flussi informativi, le attività di formazione e informazione ed il sistema disciplinare;

- **Parte Speciale** relativa alle attività sensibili individuate in quanto potenzialmente a rischio di commissione di reato. Ogni attività sensibile presenta la descrizione della regolamentazione, l'evidenza dei principi di controllo applicabili, le fattispecie astratte di reato che impattano sul processo aziendale e le possibili occasioni di commissione dell'illecito.

Il Modello è completato dal Codice Etico (all. 1) che ne costituisce parte integrante. Il Codice Etico, in particolare, ha lo scopo di esprimere principi di "deontologia aziendale" che Lega riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner; in quanto tale, può essere considerato uno dei componenti del Modello.

Sono infine da ritenersi parti integranti del Modello della Lega i seguenti documenti interni:

- Organigramma;
- Sistema di procure vigenti e in corso di implementazione;
- Regolamenti interni e linee guida
- Procedure, circolari, comunicati e note organizzative;
- Documenti relativi alla *data protection e privacy*, a norma del D.Lgs 101/2018 che ha armonizzato la normativa nazionale al GDPR (Regolamento UE n. 679 del 2016, General Data Protection Regulation);
- Documento di Valutazione dei rischi, redatto ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche portate dal D.Lgs. 106/09.

Tali documenti sono conservati a cura dell'Ufficio Finance e Control.

4.5 DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Assemblea di Lega in data 20 aprile 2012 ha adottato il Modello, il cui campo di applicazione comprende tutte le attività svolte dalla Lega ed i cui destinatari sono (di seguito "Destinatari"):

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno della Lega, le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Lega;
- le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001);
- coloro che operano nell'ambito delle Attività Sensibili in nome o per conto della Lega (ad es. consulenti, revisori ecc.).

4.6 MODIFICHE AL MODELLO E DOCUMENTAZIONE SIGNIFICATIVA AI FINI DELLA SUA APPLICAZIONE

Il Modello è espressione della politica dell'ente e il potere di integrarlo e/o modificarlo è riservato al Consiglio di Amministrazione quale espressione dei poteri gestionali di ordine generale ad esso attribuiti dall'art. 10 comma 1 dello Statuto -Regolamento vigente. Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti

dall'Organismo di Vigilanza e dall'Amministratore Delegato in ragione dei poteri ad esso attribuiti dall'art. 11, comma 2, del vigente Statuto – Regolamento, provvede all'aggiornamento del Modello in presenza di esigenze dovute a modifiche normative, variazioni organizzative, individuazione di ulteriori attività a rischio ecc.

Ai fini della completa attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello ed in armonia con questi, la Lega sulla base del contributo delle singole funzioni aziendali, provvede alla predisposizione di specifiche procedure, rese esecutive dall'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dall'art. 11, comma 2, del vigente Statuto – Regolamento o, su delega del primo, dal Direttore Generale, che vanno ad aggiungersi a quelle già richiamate dal Modello. Tali procedure sono raccolte e rese disponibili su repository ufficiali di Lega.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni dell'art. 6, I comma del D.Lgs 231/01, una società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se fornisce la prova che:

- *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;*
- *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”.*

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

Il Decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni la Lega si è uniformata alle applicazioni giurisprudenziali ed alle Linee Guida.

Sulla base di tali considerazioni la Lega ha stabilito la creazione di un Organismo *ad hoc* a composizione plurisoggettiva, che inoltre presenti tutti i requisiti indicati dalle Linee Guida e dall'art. 9, comma 5 lett. d), statuto F.I.G.C. ed in particolare:

- i) la professionalità, in quanto l'OdV è titolare delle necessarie competenze in materia di attività ispettive, di tecniche di analisi e valutazione dei rischi;
- ii) l'indipendenza, in quanto all'OdV è garantita l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni eventuale forma di interferenza o di condizionamento. Inoltre tutti i componenti dell'OdV presentano i caratteri dell'autonomia e dell'obiettività di giudizio, poiché nessuno di essi svolge compiti operativi, né assume decisioni riferibili alle attività operative della Lega;
- iii) la continuità di azione, in quanto l'OdV è una struttura dedicata in via sistematica e continuativa all'attività di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza può essere composto da soggetti interni ed esterni alla Lega ed è stato individuato in un organismo appositamente nominato, di elevata competenza professionale in ambito sportivo, legale, organizzativo e contabile. L'OdV quindi si caratterizza per l'elevata professionalità dei suoi membri, per l'elevata autorevolezza e per l'indipendenza e serietà di valutazione sull'operato degli esponenti aziendali di ogni livello.

5.1 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Sempre al fine di preservare l'effettività dell'autonomia ed imparzialità dell'organo, la Lega ha altresì ritenuto opportuno determinare le regole generali che ne presidiano e garantiscono l'operatività, ferma restando l'autodeterminazione secondo il profilo funzionale.

L'OdV è composto da tre membri, di cui uno preferibilmente interno, scelto tra i Dipendenti della Lega o tra i componenti del Collegio dei Revisori.

L'OdV della Lega viene istituito con delibera dell'Assemblea.

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente dell'OdV:

- la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie in società di calcio professionistiche di serie A o B;
- rapporto di dipendenza rispetto a qualsiasi organismo del calcio, alla F.I.G.C. o alle associate alla Lega;
- l'esistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Lega tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- l'aver svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- l'aver riportato una sentenza di condanna anche non passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti dolosi richiamati dal Decreto.

All'atto dell'accettazione della nomina, ciascun componente rilascia una dichiarazione in cui attesta l'assenza delle sopra indicate cause di ineleggibilità. Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi in capo ad un soggetto già nominato, il Presidente dell'OdV, o comunque un altro componente se il motivo riguarda il Presidente, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente tale situazione al Presidente di Lega affinché questi disponga gli opportuni provvedimenti.

L'Assemblea di Lega provvede altresì alla revoca del mandato ogniqualvolta risultino gravi motivi, tra i quali anche il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità.

In ogni caso in cui occorra provvedere con urgenza alla ricomposizione dell'OdV è dato mandato al Presidente della Lega di effettuare le nomine necessarie, salva ratifica dell'Assemblea.

L'OdV potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le strutture della Lega (e di Lega Service) ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. L'OdV ha a disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso ed approvata dal Presidente di Lega, di cui potrà disporre in autonomia per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

L'Assemblea stabilisce il compenso per i componenti dell'OdV e la disponibilità finanziaria dell'Organismo medesimo da imputare al budget di Lega Serie A.

5.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo della Lega, fermo restando però che l'Assemblea, anche attraverso il Presidente, il Consiglio di Lega e l'Amministratore Delegato, è in ogni caso chiamata a verificare che l'OdV svolga i compiti che gli sono assegnati, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello compete in ultima istanza agli organi di governo di Lega Serie A.

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto.

In particolare, all'OdV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- verificare la reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale della Lega;
- valutare la necessità di proporre all'Assemblea o al Presidente eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti del Modello che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni della struttura organizzativa interna e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche/integrazioni normative;
- segnalare tempestivamente all'Assemblea, al Consiglio di Lega o al Presidente le violazioni accertate del Modello;
- promuovere la conoscenza da parte dei dipendenti delle condotte che devono essere segnalate all'OdV, mettendo gli stessi a conoscenza delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Lega o al Presidente un budget annuale al fine di avere la disponibilità di mezzi e di risorse per svolgere i suoi compiti in piena autonomia;
- accedere liberamente a tutti i documenti aziendali, in linea con quanto disciplinato nell'allegato sui Flussi Informativi – senza necessità di alcun consenso preventivo - nel rispetto della normativa vigente;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Lega;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le relative sanzioni da adottare.

Sul piano organizzativo, ed in completa autonomia, l'OdV provvede a tal fine a:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree a rischio e sulla loro efficacia;
- effettuare verifiche mirate nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse;
- coordinarsi con le varie Direzioni al fine di migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree. All'OdV devono inoltre essere segnalate da parte delle Direzioni eventuali situazioni che possano esporre la Lega al rischio di reato;
- coordinarsi con il Consiglio di Lega, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello, quali la promozione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni l'OdV:

- può fare affidamento, nell'esercizio della propria attività, sulla collaborazione del personale della Lega e (e di Lega Service) ed in particolare della funzione di Internal Audit se istituita;
- dispone di risorse finanziarie idonee ad assumere tutte le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie mansioni;
- può avvalersi di consulenti esterni;
- può acquisire dichiarazioni dalle persone che sono informate dei fatti accaduti o possono fornire informazioni rilevanti ai fini dell'operatività dell'OdV;
- può dare impulso a procedimenti disciplinari e seguirne l'iter al fine di verificarne l'esito e le modalità di svolgimento.

6. SEGNALAZIONI E FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

6.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

Nell'ambito delle attività della Lega, è portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

L'OdV agirà in modo da garantire la riservatezza dei segnalanti al fine di porli al riparo da qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la tutela della

reputazione del segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge ed i diritti della Lega o delle persone coinvolte.

In particolare:

- sono legittimati a presentare la segnalazione, in genere, tutti i Destinatari che vengono a conoscenza di notizie relative alla commissione di reati nell'ambito della Lega e a comportamenti non coerenti con i principi e le procedure previste dal Modello nonché con i principi del Codice Etico;
- le segnalazioni vengono inoltrate in forma scritta ed hanno ad oggetto ogni violazione, tentativo o sospetto di violazione del Modello e l'indicazione dell'eventuale soggetto responsabile mediante i seguenti canali (email odv@legaseriea.it e indirizzo di posta ordinaria);
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e svolge la relativa istruttoria;
- le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento (avvio di un procedimento disciplinare, ovvero archiviazione della segnalazione) devono essere motivate per iscritto.

I fornitori e i *partners* della Lega nell'ambito dell'attività svolta per la Lega segnalano direttamente all'OdV le violazioni di cui al capoverso precedente anche relative al personale della Lega o da parte di fornitori di Lega ed in particolare di quelli che prestano attività in outsourcing o in regime di staff loan), di cui vengano a conoscenza, sulla base delle clausole indicate nei contratti che legano tali soggetti alla Lega.

Le segnalazioni sono conservate a cura dell'OdV.

Le segnalazioni e la loro gestione sono disciplinate dalla procedura di cui all'Allegato 4 al presente Modello che entrerà in vigore all'esito dell'acquisizione e attivazione da parte di Lega Serie A di idoneo strumento informatico.

6.2 OBBLIGHI DI INFORMATIVA

Le Uffici che vengono a conoscenza di notizie relative alla commissione di reati nell'ambito di Lega Serie A e a comportamenti non coerenti con i principi e le procedure previste dal Modello nonché dai principi del Codice Etico devono informare l'OdV.

Oltre ai flussi di cui al capoverso precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV su base permanente, con la periodicità stabilita all'allegato 3, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Lega;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti o di Uffici della Pubblica Amministrazione;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Lega dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;

- le informative predisposte dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dalle quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello ed in particolare le attività poste in essere in deroga rispetto alle procedure interne.

Resta ferma la facoltà per l'Organismo di Vigilanza di richiedere particolari informazioni non comprese nei flussi informativi e ritenute rilevanti ai fini delle verifiche di competenza.

6.3 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE INTERNO

In relazione a tutte le attività della Lega, al fine di garantire uno stabile collegamento fra l'OdV e le varie Direzioni/Uffici, ciascun Direttore/Responsabile assume il ruolo di referente dell'OdV per tutto ciò che concerne il rispetto e l'aggiornamento del Modello nella rispettiva area.

Il Direttore/Responsabile ha il compito di segnalare all'OdV ogni eventuale informazione relativa al mancato rispetto del Modello o al rischio che lo stesso sia violato.

I Direttori/Responsabili, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione dei protocolli di prevenzione definiti nel presente Modello e nelle procedure aziendali, redigono e trasmettono tempestivamente all'OdV una relazione scritta.

6.4 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'OdV riferisce semestralmente all'Assemblea, al Consiglio di Lega ed al Collegio dei Revisori sull'attuazione, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello. L'OdV può essere convocato dall'Assemblea o dal Consiglio di Lega, al fine di riferire in ordine a circostanze significative in relazione al rispetto e all'idoneità preventiva del Modello.

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Lega, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura la più ampia divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno della propria organizzazione ed ai terzi che svolgono attività in cui potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto nell'interesse e/o a vantaggio della Lega.

In particolare, obiettivo della Lega è estendere la comunicazione dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti (come i dipendenti di Lega Service) che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per conto della Lega svolgendo un'attività dalla quale la medesima potrebbe incorrere nella contestazione di un reato previsto dal Decreto.

L'attività di comunicazione e formazione viene diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è svolta sotto la responsabilità delle competenti funzioni aziendali con il supporto e la supervisione dell'OdV.

8. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Ogni dipendente è tenuto a:

- i. acquisire consapevolezza dei principi del Modello;
- ii. conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- iii. contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- iv. partecipare ai corsi di formazione, indirizzati alla propria Direzione/Ufficio.

La Lega, conformemente a quanto previsto dal Decreto, definisce uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare a tutto il personale il Modello. Il piano è stato gestito dalle competenti strutture aziendali coordinandosi con l'OdV.

In particolare, per ciò che concerne la comunicazione, si provvede a:

- esporre il Modello, il Codice Etico e tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- inviare una lettera a firma del Presidente a tutto il personale, sui contenuti del Decreto e le modalità di informazione/ formazione previste all'interno della Lega, corredata di una copia del Codice Etico;
- diffondere il Modello tramite i sistemi informativi aziendali e l'invio dello stesso tramite posta elettronica a tutti i dipendenti.

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Lega è resa disponibile copia cartacea o elettronica della versione integrale del Modello. Ai nuovi dirigenti ed ai nuovi componenti degli organi sociali viene consegnata copia cartacea o elettronica della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita.

Per quanto invece concerne la formazione, sono stati effettuati interventi diversificati a seconda del *target*, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse.

Pertanto, si è realizzato un percorso formativo per tutti i responsabili di funzione avente ad oggetto:

- un'introduzione alla normativa. In particolare, i Direttori/Responsabili sono stati edotti delle conseguenze derivanti alla Lega dall'eventuale commissione di reati ed illeciti da parte di soggetti che per essa agiscono, delle caratteristiche essenziali dei reati previsti dal Decreto e della funzione che il Modello svolge in tale contesto;
- un'illustrazione delle singole componenti del Modello organizzativo e delle specifiche finalità preventive che esso è chiamato ad assolvere;

- l'illustrazione, con riferimento ai singoli processi aziendali, delle modalità operative connesse all'esercizio delle singole aree di attività ritenute a rischio

I singoli responsabili di Direzione provvedono a trasmettere all'interno della propria area di responsabilità le conoscenze acquisite al fine di garantirne la necessaria diffusione e condivisione.

La partecipazione ai momenti formativi è obbligatoria, sia per i corsi formativi effettuati on line che per quelli in presenza, ed è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza.

Gli interventi di formazione sono rinnovati in occasione di nuove assunzioni. Per quanto concerne i soggetti assenti all'illustrazione dei moduli, si provvede ad inviare il materiale utilizzato per l'incontro attraverso comunicazione scritta, nonché ad effettuare, previo accordo con il proprio Responsabile (ovvero Referente), un seminario specifico.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

9.1 PRINCIPI GENERALI

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/01, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, stabiliscono la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D.Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti gli esponenti aziendali, dei *partners*, dei collaboratori esterni.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale o di giustizia sportiva: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello e del Codice Etico dettate ai fini della prevenzione di illeciti, radicando in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Lega la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

Il procedimento disciplinare viene avviato da parte della Direzione del Personale anche su impulso dell'OdV che abbia rilevato nel corso della sua attività di controllo e vigilanza e sulla base delle segnalazioni ricevute, una possibile infrazione al Modello o al Codice Etico. L'OdV è, inoltre, chiamato a svolgere una funzione consultiva nel corso dell'intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello o del Codice Etico. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello o del Codice Etico e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della riservatezza, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Quando in un comportamento siano ravvisabili gli estremi di una violazione, la prima condizione alla quale è subordinato l'esercizio del potere disciplinare da parte della Lega è la contestazione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore).

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- la gravità della violazione;

- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale;
- eventuale recidiva.

9.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai dipendenti (intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con la Lega) in violazione delle singole regole comportamentali sancite dal Modello e dal Codice Etico costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicata nel rispetto della vigente normativa, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (*Statuto dei lavoratori*) e delle relative disposizioni contenute nei vigenti CCNL.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo per i dipendenti cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio Settore terziario:

- a) incorre nel provvedimento del **biasimo inflitto verbalmente** il lavoratore che violi, in modo lieve, le procedure interne previste nel Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di inviare le informazioni prescritte all'OdV, ometta di svolgere i controlli previsti ecc.) o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- b) incorre nel provvedimento del **biasimo inflitto per iscritto** il lavoratore che reiteri le infrazioni di cui al precedente punto a);
- c) incorre nel provvedimento della **multa** non eccedente a 3 ore di normale retribuzione, il dipendente che, anche per negligenza, violi le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello;
- d) incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione**, fino a 10 giorni, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Lega, esponga la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali anche attraverso l'irrogazione alla stessa Lega – o a suo personale - di sanzioni; la stessa sanzione si applica in caso di recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa;
- e) incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare senza preavviso** il lavoratore che: i) adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento in grave violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Lega – o a suo personale – di misure previste dal Decreto e/o dal codice di giustizia sportiva; ii) commetta infrazione alle norme di

legge circa la sicurezza per la lavorazione; iii) commetta abuso di fiducia, di concorrenza, violazione del segreto d'ufficio (anche se tale attività arrechi vantaggio ad una delle associate); iv) commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque mancanza che prevede la sospensione.

9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria tra il lavoratore ed il datore di lavoro. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all'interno della Lega ma anche all'esterno ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato.

Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti della Lega di quanto previsto nel presente Modello e del Codice Etico e l'obbligo di far rispettare quanto previsto nel presente Modello e nel Codice Etico è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Le suddette infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL applicato e nelle regole formalizzate di Lega Serie A.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consenta di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla normativa vigente.

In particolare, incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il dirigente che, per omessa vigilanza, consente ad altri dipendenti a lui gerarchicamente sottoposti di adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero ponga in essere un comportamento di minore gravità rispetto a quello previsto nell'ipotesi di licenziamento senza preavviso tale da consentire la prosecuzione seppure provvisoria del rapporto, fatta salva comunque la facoltà della Lega di convertire il periodo di preavviso nella relativa indennità sostitutiva.

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il dirigente che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Lega di misure previste dal Decreto e/o dal codice di giustizia sportiva e/o comunque un comportamento di maggiore gravità rispetto a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso tale da concretizzare una grave negazione del rapporto fiduciario e degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova proprio nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale.

9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI LEGA E DEL COLLEGIO DEI REVISORI

L'attività di vigilanza dell'OdV si svolge nell'ambito delle funzioni e prerogative ad esso riservate dal Decreto e dal presente Modello e restano pertanto fermi gli obblighi e le competenze degli altri organi di controllo.

La Lega valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Lega e ne manifestano dunque l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori ed il pubblico. La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte della Lega, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Lega.

In caso di violazione da parte di un membro del Consiglio di Lega delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi del Modello, l'OdV informerà tempestivamente l'Assemblea, il Consiglio di Lega ed il Collegio dei Revisori i quali provvederanno ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Analogamente, in caso di violazione, da parte di membri del Collegio dei Revisori, dei principi previsti dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi del Modello, l'OdV informerà tempestivamente il Collegio dei Revisori, l'Assemblea ed il Consiglio di Lega i quali provvederanno ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

9.5 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI

Nei contratti e negli accordi stipulati con Lega, consulenti, collaboratori esterni, *partners*, ecc. sono inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento degli stessi, ovvero di soggetti che operano a favore di tali soggetti, posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto consente alla Lega di risolvere il contratto ovvero, in alternativa, di chiedere l'adempimento del contratto, salvo il risarcimento dei danni.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231 E DELL'ART.
9, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C.**



PARTE SPECIALE

1. LE ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATE

L'analisi svolta nel corso dei lavori di adozione del presente Modello ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi gli illeciti sportivi e/o le fattispecie richiamate nel novero dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti a norma del D.Lgs 231/01.

Come anticipato nella Parte Generale del presente Modello, nell'espletamento delle proprie attività, la Lega usufruisce delle prestazioni "in service" di Lega Service.

Gran parte delle attività, quindi, sono parzialmente demandate da Lega Serie A alla Lega Service o, quanto meno, vedono il coinvolgimento di dipendenti di Lega Service.

L'elenco delle attività prestate da LCS in favore di Lega Serie A è desumibile dallo statuto di LCS e dalla "convenzione per la fornitura di servizi generali" stipulata nel 2011.

In ogni caso, la Lega mantiene un potere di indirizzo e controllo sull'attività svolta in suo favore allocato principalmente presso gli organismi statutari, collegiali e monocratici.

In questa sezione Speciale, dopo la descrizione dei reati applicabili, sono identificate le attività sensibili principali, le regole comportamentali e i principi di controllo specifici che tutti i destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati specificati.

Le attività sensibili individuate, che Lega Serie A svolge in service con LCS, sono:

Macrosettori	Processi
Chief Operating & Financial Officer	
LEGAL	Rapporti con sindaci e revisori
	Procedimento giudiziale
FINANCE E CONTROL	Pagamenti
	Liquidazione debiti e crediti delle associate
	Bilancio, contabilità e adempimenti fiscali
ACQUISTI E SERVIZI GENERALI	Acquisto di beni e servizi e consulenze
	Gestione dei sistemi IT
PEOPLE	Contrattazione collettiva
	Assunzione e gestione del personale

Competition & Operations	
SEGRETERIA SPORTIVA	Rapporti con la segreteria del collegio arbitrale
SEGRETERIA GIUSTIZIA SPORTIVA	Rapporti con la segreteria di giustizia sportiva
ATTIVITA' GIOVANILE	Organizzazione eventi Primavera

IMPIANTI DI GIOCO	Omologazione impianti di gioco
KIT GARA	Regolamento e numerazione divise da gioco
TESSERAMENTI	Tesseramenti ordinari e in comproprietà
RELAZIONI CON OMS	Partecipazioni osservatorio manifestazioni sportive
ORGANIZZAZIONE EVENTI	Ammissione ai campionati
	Definizione dei calendari, dei campionati, anticipi e posticipi
	Diffusione informazioni e autorizzazioni per eventi collaterali
	Organizzazione eventi Coppa Italia e Supercoppa Italiana

Marketing & Commerciale

BUSINESS E PRODUCT DEVELOPMENT	Iniziative di marketing e commerciale Attività dei Delegati Lega
SVILUPPO INTERNAZIONALE	
LICENSING	
SPONSORSHIP	
STUDI E RICERCA	Ricerca

Media Italia e Media Internazionale

COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	Vendita diritti audiovisivi
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO TENDER PER LA VENDITA DEI DIRITTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	Gestione amministrativa dei diritti audiovisivi
GESTIONE RAPPORTI LICENZIATARI DIRITTI TV	Gestione dei rapporti con le emittenti per l'esercizio dei diritti audiovisivi

Editoriale e Social

SVILUPPO CONTENUTI EDITORIALI	Attività editoriali
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE	Comunicati e rassegne

SOCIAL MEDIA E DIGITALCONTENT MANAGEMENT	Gestione e coordinamento contenuti social dei canali ufficiali di Lega Serie A
---	--

Media Operations & Broadcast

GESTIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Organizzazione operativa eventi
GESTIONE ATTIVITA' DISTRIBUTIVE	Distribuzione operativa del prodotto
COORDINAMENTO PRODUZIONE	Gestione rapporti con Club e Licenziatari

Ufficio Stampa e PR

UFFICIO STAMPA	Conferenze stampa
LOBBYNG SPORTIVO	Gestione dei rapporti con uffici stampa dei club

Club Advisory & Special Projects

ADVISORY FINANZIARIA	Individuazione nuovi strumenti finanziari/assicurativi a supporto delle associate
SERVIZI DI SICUREZZA PER I CLUB	Individuazione nuove modalità di gestione sicurezza all'interno degli stadi e di partner internazionali
SERVIZI DI CONSULENZA SU STADI	
INNOVAZIONE	Sviluppo innovation hub centralizzato a supporto esigenze singole squadre

Responsabilità Sociale

INIZIATIVE DI IMPATTO SOCIALE	Organizzazione e gestione eventi ad impatto sociale
RAPPORTI CON STAKEHOLDERS	Rapporti con associazioni, enti e istituzioni

2. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, adottato dalla Lega, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida prevede, con riferimento ai processi sensibili individuati:

- principi di controllo “generalisti”, presenti in tutte i processi sensibili;
- principi di controllo “specifici”, applicati ai singoli processi sensibili;

Oltre ai principi di controllo sopra enunciati, Lega Service prevede ulteriori presidi di controllo che garantiscono un monitoraggio più stringente delle attività aziendali svolte.

2.1 PRINCIPI DI CONTROLLO GENERALI

La Parte Speciale prevede l’esplicito obbligo – a carico dei Destinatari di rispettare i seguenti principi di controllo generali:

- osservanza di tutte le leggi e regolamenti, ivi compresi quelli dell’ordinamento sportivo, sia nazionali che di origine Comunitaria;
- instaurazione e mantenimento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli esponenti dell’ordinamento sportivo secondo criteri di massima correttezza e trasparenza.

In conformità a tali principi:

- è fatto esplicito divieto di effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere ad esponenti della Pubblica Amministrazione o dell’ordinamento sportivo, incaricati di pubblico servizio o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura, al fine di ottenere favori indebiti o benefici in violazione di nome di legge;
- in particolare, non devono essere recepite eventuali segnalazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione o dell’ordinamento sportivo ai fini dell’assunzione presso la Lega di personale, o comunque dell’interessamento da parte della Lega alla assunzione o collocazione di questo presso terzi;
- non devono essere recepite segnalazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione o da esponenti dell’ordinamento sportivo relative all’indicazione di consulenti, agenti o *partners* commerciali, affinché la Lega se ne avvalga nello svolgimento della sua attività;
- non devono essere prese in considerazione richieste di sponsorizzazioni, contributi elettorali, di trattamenti privilegiati provenienti da esponenti, rappresentanti o funzionari della Pubblica Amministrazione o dell’ordinamento sportivo, in particolare se formulate in occasione di specifici rapporti di affari, operazioni commerciali o atti di rilevanza nell’ambito sportivo;
- è fatto esplicito divieto di distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma

di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche promozionali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore indebiti o non dovuti nella conduzione di qualsiasi attività). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) e ad esponenti dell'ordinamento sportivo, o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Lega. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;

- è fatto espresso divieto di effettuare prestazioni in favore dei *partners*, agenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto professionale costituito con gli stessi;
- è fatto espresso divieto di scegliere collaboratori esterni, agenti o *partners* per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione;
- è fatto espresso divieto di presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete, o comunque indurre in errore, organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- è fatto espresso divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto espresso divieto di ricevere denaro o altre utilità a vantaggio della Lega da privati che possano trarre un vantaggio da decisioni o scelte assunte nell'ambito dell'attività della Lega.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- gli impegni con la Pubblica Amministrazione e con esponenti dell'ordinamento sportivo sono gestiti ed intrapresi solo da responsabili aziendali, agenti collaboratori o *partners* dotati di apposita e specifica procura;
- gli eventuali accordi contrattuali con gli agenti sono definiti per iscritto con l'evidenza di tutte le condizioni dell'accordo stesso e sono proposti, verificati ed approvati dai soggetti aziendali competenti nel rispetto del principio di separazione dei compiti;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni sono anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e sono proposti, verificati ed approvati dai soggetti aziendali competenti nel rispetto del principio di separazione dei compiti espresso nella prassi aziendale e nelle procedure interne adottate;
- la liquidazione dei compensi è effettuata in modo trasparente, è documentata ed è sempre ricostruibile *ex post*;

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contengono elementi assolutamente veritieri e sono complete, al fine di attestare la sussistenza di tutte le condizioni richieste per l'accesso al finanziamento e l'assenza di cause ostative; in caso di ottenimento degli stessi, è formalizzato ed archiviato un apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) curano la corretta attuazione degli adempimenti e riferiscono immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Per ciò che concerne, più nello specifico, l'ambito amministrativo-contabile e finanziario, Lega Serie A impone ai Destinatari del Modello:

- di comportarsi in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure esistenti, ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, in tutte le attività finalizzate alla redazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi, alle istituzioni e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Lega;
- di assicurare il corretto funzionamento della Lega e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione della Lega stessa, nonché la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare. A tal fine è fatto divieto di:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio dei Revisori;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà;
- di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate. A tal fine, è fatto espresso divieto di:
 - esporre nelle comunicazioni previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti dell'Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività della Lega dati non veritieri, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Lega, ovvero omettere informazioni rilevanti;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle dette funzioni di vigilanza, ad esempio nel corso di ispezioni.

2.2 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

I principi di controllo di carattere specifico sono di seguito indicati e sono descritti in corrispondenza di ogni processo sensibile:

- **Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti:** identificazione delle attività poste in essere dalle varie funzioni e ripartizione delle stesse tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo; tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un processo sensibile di più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività delle attività.
- **Esistenza di procedure/linee guida/prassi operative:** esistenza di disposizioni, procedure formalizzate o prassi operative idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici:** verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate:** formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Lega.

La Lega si è dotata di un Ufficio Affari Legali in grado di fornire supporto rispetto a tutte le attività svolte. Rispetto a tutti i processi sensibili di seguito elencati, è sempre previsto il coinvolgimento dell'Ufficio Affari Legali ogni qualvolta tale intervento sia necessario, opportuno o anche semplicemente utile.

3. LE FATTISPECIE DI REATO-PRESUPPOSTO E I PROCESSI SENSIBILI AD ESSE COLLEGATI

3.1 LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA E CORRUZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra Lega Serie A e la Pubblica Amministrazione, ivi inclusa la FIGC, e si applica alle tipologie di reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Si tratta di tipologie di reati che assumono particolare rilievo ai fini del presente Modello visto che l'art. 15, d.lgs. 242/1999 attribuisce alle federazioni sportive inclusa la FIGC la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato salva la valenza pubblicistica di specifici aspetti relativi alle attività da esse svolte nei seguenti ambiti:

- affiliazione, aggregazione e tesseramento e revoca, a qualsiasi titolo, e modificazione dei provvedimenti di ammissione, aggregazione e tesseramento;
- amministrazione della giustizia sportiva;
- controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi;
- attività connesse all'utilizzazione dei contributi e fondi pubblici;
- prevenzione e repressione del doping;
- preparazione olimpica e all'alto livello;
- formazione dei tecnici;
- utilizzazione e gestione degli impianti sportivi pubblici.

Deve ritenersi che, i rappresentanti degli Organi federali possano assumere qualificazione pubblicistica con conseguente possibilità di ascrivere a loro carico responsabilità penali connesse ai tipici reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (come, ad esempio, corruzione), specie a fronte di condotte espressive di un abuso di poteri e/o di una violazione di doveri.

Per altro verso, in giurisprudenza da tempo si è affermato che la stessa attività del CONI debba essere inquadrata, a vario titolo, nell'ambito della pubblica funzione o del pubblico servizio con riferimento, ad esempio, all'erogazione di contributi o alle attestazioni relative al controllo della reale sussistenza e della funzionalità di attrezzi da acquistarsi con il contributo pubblico (Cass. Sez. VI, 23.12.2014; Sez. VI, 16.10.1997, n. 105).

I reati contro la Pubblica Amministrazione hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Con riferimento ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, pur appartenendo alla categoria dei reati societari, sono stati inseriti all'interno della presente Parte Speciale al fine di garantire una maggiore uniformità nella trattazione dei fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nell'operatività della Lega Serie A.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Lega Serie A i seguenti reati:

- **Malversazione di erogazioni pubbliche(art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni, contributi e mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche(art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimento a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa. Ai fini dell'applicazione del reato, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri previsti dall'art. 322-bis, c.p.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)**

L'ipotesi di reato si realizza quando un Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi. (319 bis). Ai sensi dell'art. 320 c.p. ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni di cui all'art. 318 e all'art. 319 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Questa fattispecie si realizza nei casi di comportamenti finalizzati alla corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità. La norma sanziona anche colui che dà o promette l'utilità.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altre utilità.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati i soggetti previsti dall'art. 322-bis c.p.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

Tale fattispecie di reato punisce chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Inoltre, la responsabilità amministrativa degli enti è prevista anche quando i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 del Decreto 231 sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. (persona incaricata di pubblico servizio) e 322-bis c.p. (membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Al contempo è punita la controparte responsabile della promessa o dazione di denaro o altre utilità.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura un ingiusto profitto per sé o altri, con danno altrui. Tale fattispecie risulta aggravata se la frode informatica è commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o si valuta virtuale ovvero se è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

3.1.1. I PROCESSI SENSIBILI

I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti, sia in Italia sia all'estero, con la Pubblica Amministrazione e con tutti quei soggetti che possono essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono svolte in parte in "service" con LCS e nell'ambito dei reati previsti dalla presente parte speciale, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a Rischio conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, sono:

- La gestione dei rapporti e degli adempimenti con gli Organismi Sportivi, nazionali e internazionali, e in materia sportiva;

- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione di richiesta per l'ottenimento di un finanziamento pubblico e a gestione dello stesso in termini di modalità di utilizzo, con riferimento alle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione;
- Gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo;
- Gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici competenti nell'ambito delle attività di controllo, accertamento e ispezione sull'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa fiscale, tributaria, sanitaria, di sicurezza pubblica, ambientale, etc.;
- Gestione dei rapporti con gli altri enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi e permessi necessari per l'esercizio delle attività aziendali;
- Gestione dei rapporti con clienti pubblici anche attraverso la rete di agenti e i centri media, con particolare riferimento alla partecipazione a gare pubbliche bandite dalla PA, sia in modalità tradizionale che smaterializzata;
- Gestione adempimenti per l'organizzazione delle manifestazioni sportive (Campionati, Coppe Supercoppe);
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti e con le Autorità di Vigilanza anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
 - Predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - Elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
 - Controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.
- Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni;
- Gestione e la concessione di titoli di accesso omaggio allo Stadio, altri omaggi e liberalità;
- Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni (esempio: piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, ecc.) richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate e le assunzioni obbligatorie (categorie protette);
- Gestione dei flussi monetari e finanziari, con particolare riferimento a:

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari e riconciliazioni bancarie;
 - Gestione degli incassi;
 - Gestione del credito: verifica dello stato dei crediti e del pagamento delle relative fatture;
 - Gestione dei pagamenti;
 - Gestione della piccola cassa
 - Gestione rimborsi spese
-
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze esterne e incarichi professionali; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; attività di sviluppo di software e servizi ICT;
 - Controllo di gestione;
 - Gestione dei rapporti con agenti e intermediari e iniziative di marketing e commerciale;
 - Gestione amministrativa dei diritti audiovisivi e gestione dei rapporti con la rete distributiva (ad. es. centri media);
 - Vendita di diritti audiovisivi;
 - Ammissione ai campionati;
 - Omologazione dei campi di gioco;
 - Partecipazione all'osservatorio sicurezza manifestazioni sportive;
 - Segreteria giustizia sportiva;
 - Segreteria collegio arbitrale;
 - Tesseramenti
 - Selezione e assunzione del personale dipendente e dei collaboratori;
 - Gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di "fringe benefits" a favore di dipendenti;

3.1.2. DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, i componenti degli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Lega Serie A, affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Come in precedenza specificato alcune delle attività sono parzialmente demandate alla Lega Service da Lega Serie A che mantiene uno specifico potere di indirizzo e controllo sull'attività svolta in suo favore. Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere o tentare di porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001); sono

altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Le attività devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto nello specifico divieto di:

- Tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non per ragioni d'ufficio e solo se deputati secondo l'organigramma della Società, le comunicazioni organizzative (che indicano anche le funzioni ed ambiti di responsabilità attribuiti), le job description di ciascuno o eventuali procure e deleghe;
- Dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione o induzione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza, dandone immediata segnalazione al proprio Responsabile;
- Promettere o versare, direttamente o per interposta persona, somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o un soggetto privato) per promuovere o favorire gli interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni o ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- Accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- Assumere personale gradito a pubblici ufficiali, a meno che la selezione non abbia seguito un processo ispirato a criteri di valutazione oggettivi e rigorosamente meritocratici;
- Assegnare incarichi di fornitura a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione di acquisto;
- Distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di soggetti terzi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
- Effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;

- Esibire documenti negligenemente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati ad Enti Pubblici;
- Tenere una condotta intenzionalmente ingannevole finalizzata ad indurre gli Enti Pubblici in errore, circa la documentazione presentata;
- Presentare dichiarazioni negligenemente non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- Omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, anche su induzione di suoi rappresentanti, al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;
- Alterare, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, i processi e le risultanze delle attività di monitoraggio della qualità dei servizi di corrispondenza erogati dalla Società effettuate da organismi (di diritto pubblico o privato) in tal senso incaricati dalla Pubblica Amministrazione, da Autorità Indipendenti e di Vigilanza, ovvero svolte ai fini gestionali interni;
- Effettuare pagamenti in contanti, ad eccezione delle operazioni eseguite mediante la piccola cassa;
- Costringere o indurre terzi a promettere denaro o utilità, abusando della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- Ricevere omaggi, regali e vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

Inoltre i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- Gestire in modo trasparente i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei consulenti, dei fornitori e dei partner in generale;
- Effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie, nonché delle convenzioni stipulate con soggetti e organi della P.A.;
- Conservare i verbali redatti in occasione delle ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione.

3.1.3. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

La Società, oltre ai generali principi comportamentali sopra individuati, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, in relazione alle attività da essa svolte e per il controllo sulle prestazioni effettuate “in service” da LCS:

Gestione dei flussi monetari e finanziari

- Rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza con particolare riferimento all'Ufficio Finance e Control di Lega Serie A;
- Implementazione di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate ad LCS;
- Flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento tra procure, deleghe operative e profili autorizzativi;
- Segregazione dei compiti nelle fasi/attività del processo relative:
 - alla richiesta dell'ordine di pagamento o di messa a disposizione;
 - all'effettuazione del pagamento;
 - al controllo/riconciliazione a consuntivo.
- Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- Archiviazione cartacea delle disposizioni di pagamento e degli ordini di acquisto presso l'Ufficio Finance e Control
- Verifica della correttezza dei pagamenti dovuti dalle società a cura dell'Ufficio Finance e Control;
- Svolgimento di attività di verifica periodica dello stato dei pagamenti da effettuare con le relative scadenze;
- Autorizzazione preventiva da parte dei soggetti dotati di idonei poteri circa l'apertura/ chiusura dei conti correnti;
- Esecuzione di controlli a campione finalizzati all'analisi dei pagamenti diretti a fornitori con sede e/o con banca situata in Paesi a fiscalità privilegiata;
- Esecuzione di controlli periodici di riconciliazione dei conti correnti bancari e di allineamento dei conti transitori di pagamento;

Formazione del bilancio e rapporti con gli organi di controllo

- Previsione di riunioni tra rappresentanti della Società di revisione, del Collegio dei Revisori dell'OdV;
- Istruzioni rivolte alle Funzioni, con cui si stabilisce quali dati e notizie debbano essere forniti all'Ufficio Finance e Control in relazione alle chiusure annuali e infra-annuali (per i relativi documenti contabili societari), quali modalità e relativa tempistica, anche attraverso la formale definizione e verifica di un calendario delle operazioni di bilancio;
- Monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia contabile
- Tracciabilità del processo in esame è garantita dall'archiviazione puntuale e precisa del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili presso l'Ufficio Finance e Control;

Richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici

- Verifica in termini di completezza e correttezza circa la documentazione da presentare all'ente pubblico finanziatore (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto);
- Verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata;
- Monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo reporting alla Pubblica Amministrazione/Ente finanziatore, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie;
- Gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (inclusi gli Organismi Sportivi) e le Autorità di Vigilanza;
- Controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.

Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti

- Rilascio di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
- Archiviazione e conservazione, a cura di ciascuna funzione, di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività sensibile, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica.
- Necessità che le seguenti fasi/attività del processo di gestione dei rapporti e degli adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti, non siano mai poste in essere dallo stesso soggetto
- Partecipazione agli incontri con i funzionari pubblici dai rappresentanti della Società; la documentazione richiesta e consegnata (evidenziando ad es. data, obiettivi, motivazioni, partecipanti), deve essere comunicata al responsabile archiviata e conservata;
- Individuazione di Dipendenti o componenti degli Organi Sociali di competenza per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con i soggetti privati, relativamente alle operazioni comprese nei procedimenti delle attività a rischio sulla base delle responsabilità organizzative assegnate;
- Tracciabilità degli incontri svolti con il rappresentante della Pubblica Amministrazione attraverso la redazione di un elenco, con l'indicazione della data, dell'Ente, dell'interlocutore e dell'oggetto del rapporto;
- Sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione nel rispetto dei poteri conferiti ai soggetti della Società;
- Approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere in relazione alle richieste pervenute dalle Autorità;

*Controllo sui processi di acquisto di beni, servizi e consulenze effettuato "in service"
da LCS*

- Implementazione di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate: le attività sono svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza;
- Segregazione dei compiti nelle fasi/attività del processo;
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazioni a supporto, livello di formalizzazione e modalità tempistiche di archiviazione);
- Invio di copia del contratto di fornitura firmato all'Ufficio Affari Legali, all'Ufficio Finance e Control e all'Unità richiedente l'acquisto;
- Rilevazione degli ordini emessi e dei costi sostenuti, in modo da verificare costantemente l'andamento delle spese rispetto ai budget approvati.

Iniziative di Marketing/commerciale

- Ricerca e valutazione di opportunità (ad es. Pallone del campionato, sponsorizzazione del campionato etc.) da parte del Presidente, dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Marketing, con l'eventuale supporto delle competenti commissioni tecniche delle società;
- Gestione del contratto da parte della Direzione Marketing;
- Verifica di congruenza fra quanto autorizzato, quanto realizzato e quanto dichiarato alla Pubblica Amministrazione ai fini del pagamento dei corrispettivi previsti;
- Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: la tracciabilità del processo in esame è garantita dall'archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante a cura della Direzione Marketing;
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi dei processi con specifico riferimento ad impiego di risorse e tempi;
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate: le attività sono svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza;
- Direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
- Inserimento apposite clausole all'interno dei contratti con i partner e con i consulenti esterni che consentono alla Lega di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni, in caso di violazioni in materia di diritto d'autore e violazione di principi e di regole del Codice Etico adottato dalla Lega.
- Segnalazione di operazioni sospette di illecito o di violazione della normativa sull'antiriciclaggio all'autorità pubblica

Gestione diritti audiovisivi

- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- Tracciabilità e segregazione degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi dei processi;
- Selezione di un eventuale advisor che supporti l'attività di commercializzazione dei diritti e proposta all'Assemblea da parte del Consiglio di Lega;
- Pubblicazione degli inviti ad offrire da parte dell'Amministratore Delegato e della Direzione Media Italia e Internazionale;
- ricezione delle buste contenenti le offerte da parte del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato;
- apertura delle buste da parte dell'Amministratore Delegato o, in caso di suo impedimento, del Presidente o del Direttore Generale – qualora nominato - della Lega Serie A, o altro funzionario di Lega incaricato, e del Notaio (per offerte di diritti in esclusiva);
- valutazione delle offerte da parte dell'Assemblea, con il supporto del Presidente, dell'Amministratore Delegato, dell'eventuale advisor e degli uffici competenti della Lega (es. Ufficio Affari Legali, Direzione Media Italia e Internazionale);
- Calcolo della ripartizione dei diritti audiovisivi alle associate e agli altri soggetti beneficiari (es. advisor, AgCom, altre Leghe) da parte dell'Ufficio Finance e Control;
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante a cura della competente segreteria sotto il controllo della Direzione Media Italia e Internazionale.
- Gestione dei rapporti con le autorità vigilanti (AgCom e AGCM) da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato, con il supporto dell'Ufficio Affari Legali;
- Gestione dei rapporti con l'eventuale advisor strumentali alla produzione televisiva delle partite ed alla distribuzione del segnale alle emittenti ed agli operatori dell'informazione a cura dell'Amministratore Delegato e della Direzione Prodotto e Comunicazione;
- Gestione dell'archivio digitale delle immagini prodotte dalla Lega a cura della Direzione Prodotto e Comunicazione;
- Coordinamento dell'attività di vigilanza sul rispetto del corretto esercizio dei diritti audiovisivi da parte di emittenti e operatori dell'informazione, a cura della Direzione Media Italia e Internazionale in collaborazione con l'Ufficio Affari Legali – anche di concerto con l'Agenzia Garante delle Telecomunicazioni;
- Rapporti con emittenti ed organi dell'informazione, per il corretto esercizio dei diritti audiovisivi, da parte della Direzione Media Italia e Internazionale;
- Rapporti con emittenti locali e gestione degli accrediti per l'esercizio del diritto di cronaca, a cura dell'Ufficio Rapporti con gli Operatori della Comunicazione sotto la supervisione della Direzione Media Italia e Internazionale e della Direzione Prodotto e Comunicazione.

Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori

- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- Tracciabilità e segregazione degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi dei processi;
- Ottenimento di approvazione preventiva da parte da parte della Direzione di competenza, dell'Ufficio del Personale per l'attivazione del processo di ricerca e selezione qualora la posizione da ricoprire non fosse prevista nel budget aziendale;
- Predisposizione da parte dell'Amministrazione del Personale dei documenti necessari all'assunzione, debitamente firmati in base ai livelli autorizzativi esistenti, in coerenza con il sistema delle procure aziendali;
- Compilazione, da parte dell'Unità Organizzativa Richiedente e dall'Ufficio del Personale, di apposita modulistica per l'indicazione delle attività e responsabilità della posizione e delle caratteristiche individuali che il candidato dovrà possedere;
- Archiviazione della documentazione sia in formato elettronico che cartaceo.

Gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni

- Previsione annuale degli importi destinati all'acquisto di omaggi nei piani di spesa ricompresi nei budget delle singole Società/Direzioni, indicati alle voci "Omaggi";
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi dei processi;
- Formale autorizzazione di qualsiasi sponsorizzazione effettuata da parte dei Responsabili aziendali, i quali valutano tenuto conto dell'entità della spesa, della complessità e della finalità della sponsorizzazione di richiedere;
- Richiesta di beni a titolo di omaggio formulata per iscritto ed inviata alla funzione aziendale che si occupa dell'approvvigionamento, specificando quantità, nominativo del beneficiario del bene, l'azienda/Ente di appartenenza dello stesso e se si tratta di soggetto pubblico.

Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza

- Presentazione all'Ufficio Finance e Control preposte della motivazione della trasferta e delle fotocopie dei giustificativi;
- Verifica ed approvazione delle spese documentate da parte della Segreteria della Direzione di appartenenza;
- Autorizzazione dell'anticipo da parte del proprio Direttore responsabile e dell'Ufficio Finance e Control;

- Indicazione dell'ammontare complessivo dell'anticipo in deduzione della nota spese con evidenza di quanto eventualmente restituito
- Rimborso delle spese per le trasferte a mezzo di bonifico bancario, privilegiando in alternativa l'utilizzo di carte di credito aziendali/corporate rispetto alla corresponsione di anticipi in contanti.

Accesso ai Campionati:

- Archiviazione di tutta la documentazione/modulistica riferibile alla richiesta di iscrizione ai campionati presso l'Ufficio Competition;
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante, quali i verbali di sopralluogo e il documento attestante l'avvenuta omologazione
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante a cura dell'Ufficio Competition;
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante a cura del Responsabile Segreteria Giustizia Sportiva e attraverso il software "Giudice Sportivo";
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante a cura della Segreteria Sportiva;
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante a cura dell'Ufficio Tesseramenti.

3.2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI DELITTO INFORMATICO E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001)

La legge 18.3.2008 n. 48, entrata in vigore il 5 aprile 2008, ha introdotto nell'ordinamento italiano una serie di nuove fattispecie di reato che possono essere commesse attraverso un illecito utilizzo di documenti informatici e/o di sistemi informatici.

Tale legge ha altresì introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 24-bis, che estende alle società, ricorrendone i presupposti, la responsabilità amministrativa per i reati sopra indicati.

La natura informatica che qualifica questi reati può riguardare le modalità di realizzazione della condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova.

Le disposizioni della Presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti, a qualunque titolo, nella gestione o nell'utilizzo dei sistemi informativi aziendali. In particolare i fornitori che prestano assistenza a Lega Serie A nella gestione delle proprie dotazioni informatiche o che le forniscono hardware e software devono impegnarsi mediante apposita clausola contrattuale al rispetto del presente Modello.

Vengono di seguito fornite le definizioni di documento informatico e sistema informatico al fine di agevolare la lettura delle norme:

- Per documento informatico si intende "la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti" secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D. Lgs. 82/2005;
- Per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest, "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compie un'elaborazione automatica di dati".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Lega Serie A i seguenti reati:

- **Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491-bis c.p.)**

Tale norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici e privati, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

L'articolo stabilisce infatti che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Il reato in questione contrasta in particolare il fenomeno dei c.d. “hackers”, e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

Tale reato si realizza quindi quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software. La condotta illecita può concretizzarsi sia in un’attività di “introduzione” che di “permanenza” abusiva nel sistema informatico.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscono a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, riproduce, diffonde, importa, comunica o consegna, mette in altro modo a disposizione di altri, installa apparati o strumenti, parti di apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L’art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza. La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all’accesso abusivo al sistema informatico o telematico.

- **Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)**

Il reato punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo

funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. La norma in esame sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. L'ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. "programmi virus", che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)**

La disposizione tutela sia la genuinità sia la riservatezza delle comunicazioni. Tale ipotesi di reato è integrata dalla condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. La formula normativa "comunicazioni telematiche" si presta ad abbracciare qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo della comunicazione via Internet o attraverso qualsiasi altra rete. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

- **Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si realizza quando chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)**

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità 635-ter c.p.**

La norma in questione al primo comma punisce le condotte prodromiche e preparatorie al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635 bis c.p. riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità. La concreta realizzazione del danno, invece, integra un'autonoma ipotesi di reato, sanzionata nel comma 2 della norma in commento.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quater c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)**

La norma in questione punisce i fatti di danneggiamento previsti dall'art. 635 quater c.p. riguardanti i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D. Lgs. 82/2005. La condotta punita penalmente consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato: si tratta, in particolare, degli obblighi di controllo e garanzia previsti dal predetto D. Lgs. 82/2005.

3.2.1. I PROCESSI SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono svolte in parte in "service" con LCS e nell'ambito dei reati previsti dalla presente parte speciale, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a Rischio conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta

illecita. Con riferimento ai reati previsti dall'art. 24-*bis* i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, sono:

- Gestione delle modifiche architetture ed applicative;
- Continuità del servizio;
- Sicurezza logica dei sistemi;
- Gestione del Service Desk e degli incidenti/problemi;
- Misure per la sicurezza delle reti di trasmissione;
- Gestione dell'ambiente fisico Installazione di programmi e applicazioni non inclusi nella configurazione software standard;
- Download e installazione di programmi e/o applicazioni da siti web o altre fonti;
- Download e installazione di programmi e/o applicazioni coperti da copyright;
- Distruzione, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici di terze parti in genere e della Pubblica Amministrazione in particolare utilizzando le risorse aziendali;
- Violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

3.2.2. Destinatari e principi generali di comportamento

Le disposizioni della Presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti aziendali coinvolti, a vario titolo, nella gestione o nell'utilizzo dei sistemi informativi aziendali; ovvero tutti i dipendenti, i collaboratori esterni, temporanei e continuativi, i fornitori che per le loro attività abbiano accesso fisico o logico ai sistemi informativi.

Come in precedenza specificato, parte delle attività sono parzialmente demandate alla Lega Service da Lega Serie A che mantiene uno specifico potere di indirizzo e controllo sull'attività svolta in suo favore. Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere o tentare di porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24-bis del D. Lgs. 231/2001). Le attività devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto nello specifico divieto di:

- Porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - acquisire senza l'autorizzazione del proprietario informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;

- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici;
- procedere alla diffusione degli stessi.
- Porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- Utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla sezione Acquisti e Servizi Generali;
- Aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy, server, etc.);
- Lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- Rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- Detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- Entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- Verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- Verificare che la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica di Lega Serie A sia implementata nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- Valutare la corretta implementazione tecnica del sistema "deleghe e poteri" aziendale a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta segregazione dei compiti;
- Vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e di trattamento dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento.
- Porre in essere le azioni necessarie per monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user - id, password) ai sistemi informativi di terze parti.

Tutti i Destinatari ed in particolare i responsabili delle diverse Funzioni di Lega Serie A sono tenuti a rispettare e a far rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti regole:

- Gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle policy e procedure aziendali definite;
- Le credenziali degli utenti devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee;
- Abilitazioni ai sistemi applicativi;

- Non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- La navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve essere limitato alle sole attività lavorative;
- Assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti.

3.2.3. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

La Società ha adottato, oltre ai generici principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici, in relazione alle attività da essa svolte e per il controllo sulle prestazioni effettuate "in service" da LCS:

Gestione dei sistemi informativi

- Definizione di ruoli ed allocazione di responsabilità alle diverse funzioni aziendali preposte alla sicurezza informatica;
- Sistema di gestione operativa della sicurezza informatica, sia in termini di prevenzione che di reazione, che prevede l'attuazione di adeguate misure per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni e dei dispositivi hardware/software presenti in Azienda;
- Sistema di monitoraggio della sicurezza delle informazioni e delle reti che prevede la tempestiva rilevazione, analisi e conseguente gestione di possibili attività illecite. Il sistema di monitoraggio ed analisi è strutturato su più livelli, al fine di garantire i necessari requisiti di escalation e di separazione dei ruoli nella gestione delle diverse casistiche;
- Attività di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti sui temi specifici della sicurezza informatica al fine di assicurare il corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- Monitoraggio nel continuo delle minacce applicabili alle diverse risorse informatiche;
- Determinazione dei processi aziendali impattati da eventi di *change management*, incidenti di sicurezza e dalla diffusione di notizie su nuove vulnerabilità o minacce per sottoporli all'analisi dei rischi;
- Politica di controllo accessi alle risorse informatiche da parte degli amministratori di sistema ristretta alle sole esigenze di gestione ed esercizio del Servizio;
- Gestione e custodia dei file di tracciamento (applicativi e di sistema) secondo le modalità e i criteri di raccolta strettamente legati alle esigenze di natura legislativa e/o di sicurezza;

- Contromisure idonee a contrastare l'acquisizione e/o la diffusione di virus informatici;
- Verifica della sicurezza delle transazioni effettuando, tra l'altro, operazioni atte alla prevenzione di azioni di e al furto di identità, perpetrato per mezzo internet, ai danni dei clienti;
- Gestione dei servizi informativi e rapporti con l'*outsourcer* ad opera della sezione Acquisiti e Servizi Generali;
- All'interno dei contratti con l'*outsourcer* sono inserite apposite clausole che consentono alla Lega di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni, in caso di violazioni in materia di diritto d'autore e violazione di principi e di regole del Modello e del Codice Etico adottato dalla Lega;
- Sono definiti in maniera rigorosa i profili autorizzativi, al fine di limitare l'accesso ai programmi sensibili.

3.3. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001)

L'art. 2, comma 29, della L. 94/2009, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 24-ter, che introduce tra i possibili reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerose fattispecie c.d. di "criminalità organizzata", anche se non connotate dal requisito della "transnazionalità".

A seguito delle attività di mappatura dei rischi, si è ritenuto di concludere che l'unica fattispecie che comporta astrattamente un rischio di realizzazione all'interno dell'azienda è quella di cui all'art. 416 c.p (associazione per delinquere, di natura semplice – escluso sesto comma).

- **Associazione per delinquere" Art. 416 c.p.**

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (omissis). "

Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima. È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

3.3.1. PROCESSI SENSIBILI

La commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati di cui all'art 24-ter del Decreto appare difficilmente ravvisabile, in ragione delle oggettive finalità istituzionali e del ruolo di Lega Serie A.

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono svolte in parte in "service" con LCS e nell'ambito dei reati previsti dalla presente parte speciale, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a Rischio conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Fermo restando quanto sopra, tenuto presente che i delitti associativi si caratterizzano per l'esistenza di un vincolo associativo tra i soggetti teso a commettere una serie indeterminata di delitti, in sede di analisi delle potenziali aree di rischio aziendali risulta opportuno, in via prudenziale, prendere altresì in considerazione fattispecie delittuose che,

pur non essendo espressamente richiamate dal D.Lgs. 231/2001, appaiono teoricamente realizzabili mediante il predetto vincolo associativo.

Pertanto la Società ha individuato la seguente attività sensibile:

- coinvolgimento in un'organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p (associazione per delinquere);

In quanto considerata potenzialmente trasversale a tutti processi aziendali e che può ricomprendere tutte le attività rilevate in sede di analisi preliminare, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si fa riferimento a:

- Diffusione di informazioni in materia antidoping alle associate;
- Appalti di beni, servizi, e consulenze;
- Processi di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;
- Definizione dei calendari dei campionati degli anticipi e dei posticipi;
- Iscrizione al Campionato e alle altre competizioni organizzate da Lega Serie A (Coppa Italia, Supercoppa, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera);
- Gestione della fiscalità aziendale;
- Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- Predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- Ammissione ai campionati;
- Definizione dei calendari dei campionati degli anticipi e dei posticipi;
- Organizzazione Coppa Italia e Supercoppa Italiana;
- Vendita e gestione amministrativa dei diritti audiovisivi;
- Gestione dei rapporti con le emittenti per l'esercizio dei diritti audiovisivi.

3.3.2 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di Lega Serie A in via diretta, ed a quelli di LCS in via indiretta, agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico di Lega Serie A.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- Assumere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti sportivi nazionali ed internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività poste in essere da Lega Serie A;
- Assumere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;
- Rispettare rigorosamente, anche nei rapporti con i terzi, tutte le norme poste dalla legge a tutela della veridicità dell'informativa contabile, contro il riciclaggio e in materia fiscale;
- Fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Determinare in maniera formale i criteri di selezione di fornitori di appalti e partner per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti, nonché i criteri di valutazione delle offerte;
- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei prestatori di appalti e partner.

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dall'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari del presente Modello, è fatto divieto di:

- Stringere accordi in qualsiasi forma, anche orale, per concordare con terze persone una o più azioni che riguardano Lega Serie A, delle delibere degli organi sociali, dei contratti stipulati, delle proprie deleghe, dei propri poteri e della propria job description;
- Intrattenere rapporti, negoziare, stipulare e porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento (c.d. black list) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- Assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento (c.d. black list) o facenti parte in organizzazioni presenti nelle stesse.

3.3.3. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

Oltre ai principi comportamentali sopra individuati, valgono in via prioritaria, i principi di controllo già previsti da Lega Serie A in relazione ad altre tipologie di reato 231 disciplinate nelle seguenti parti speciali del presente Modello Organizzativo in relazione alle attività da essa svolte e per il controllo sulle prestazioni effettuate "in service" da LCS:

- Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Reati Societari e abusi di mercato;
- Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

- Reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.

Valgono in ogni caso, in relazione a tutti i processi aziendali, i seguenti principi di controllo:

- Verifica e valutazione *ex ante* della selezione delle controparti circa:
 - la professionalità e l'onorabilità dei partner e dei fornitori;
 - la tracciabilità e la trasparenza degli accordi/ RTI con altre imprese per la realizzazione di investimenti o accordi commerciali;
- Sottoscrizione da parte dei partner o dei fornitori di specifiche clausole contrattuali sul rispetto dei contenuti del Modello e di eventuali linee guida adottate da Lega Serie A;
- Archiviazione di tutta la documentazione/ modulistica riferibile alla richiesta di iscrizione ai campionati presso l'Ufficio Competition;
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo;
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante a cura dell'Ufficio Competition;
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante.

3.4 LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001), DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25- BIS. 1 DEL D.LGS. 231/2001)

La legge 23 novembre 2001, n. 406 ha inserito nel decreto 231 l'art. 25 bis, che estende la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Inoltre, la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha inserito nel decreto 231 l'art. 25 bis.1, che estende la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti contro l'industria e il commercio.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale i seguenti reati previsti dall'Art. 25-bis del D. Lgs 231/2001:

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)**

Il reato si configura qualora un soggetto spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

- **Detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p)**

La norma estende ai valori di bollo la disposizione dell'art. 457 c.p. prevista per le monete.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

La norma condanna chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Condanna, inoltre, chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale i seguenti reati previsti dall'Art. 25-bis 1 del D. Lgs 231/2001:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)**

Questa fattispecie punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)**

La norma condanna chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

La norma condanna chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)**

Il reato consiste di due distinte fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale.

3.4.1 PROCESSI SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono svolte in parte in "service" con LCS e sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

In relazione ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e ai delitti contro l'industria e il commercio sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Gestione e vendita dei diritti audiovisivi e rapporti con le emittenti per l'esercizio dei diritti audiovisivi;
- Gestione dei contratti con gli sponsor;
- Vendita merchandising su licenza;
- Organizzazione Coppa Italia e Supercoppa Italiana;
- Attività connesse allo svolgimento di incontri: diffusione delle informazioni e autorizzazioni per eventi collaterali;
- Finanza club;
- Controllo di gestione;
- Iniziative di marketing e commerciale;
- Comunicazione, ricerca e sviluppo, e responsabilità sociale di impresa;
- Incassi e pagamenti in contanti (piccola cassa) e rimborsi spese.

3.4.2 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, i componenti degli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Lega Serie A, affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Come in precedenza specificato, gran parte delle attività sono parzialmente demandate alla Lega Service da Lega Serie A che mantiene uno specifico potere di indirizzo e controllo sull'attività svolta in suo favore.

Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere o tentare di porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-bis e 25-bis 1 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Le attività devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto nello specifico divieto di:

- ogni azione in violazione della normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;

- utilizzare segni distintivi di soggetti terzi (ivi inclusi gli enti di certificazione) che non siano stati forniti (ad esempio scaricati da Internet) e comunque senza l'autorizzazione di questi ultimi in base ad un contratto stipulato da LCS;
- consegnare prodotti che possano indurre in inganno il destinatario circa l'origine, la provenienza, la composizione (materiale) degli stessi;
- compilare documenti di trasporto e consegna in maniera tale che il destinatario possa essere indotto in errore circa la qualità o la quantità dei prodotti consegnati;
- diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un imprenditore (ivi incluse le Società sportive) che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- lo svolgimento di qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;
- la realizzazione qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di imprese.

3.4.3 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento, sono previste e formalizzate specifiche norme aziendali, in relazione alle attività da essa svolte e per il contestuale controllo sulle prestazioni effettuate "in service" da LCS:

Controllo sui processi di acquisto di beni, servizi e consulenze effettuata "in service" da LCS

- Segregazione dei compiti nelle fasi/attività del processo;
- Segnalazione di operazioni sospette di illecito o di violazione della normativa sull'antiriciclaggio all'autorità pubblica;
- Verifica di congruenza fra quanto autorizzato, quanto realizzato e quanto dichiarato alla Pubblica Amministrazione ai fini del pagamento dei corrispettivi previsti;
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi dei processi con specifico riferimento ad impiego di risorse e tempi;
- Direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
- Formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della società, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico - comportamentali adottati dalla società;
- Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- Invio di richiesta di chiarimenti al funzionario responsabile in caso di dubbio sulla provenienza/ regolarità/ completezza dell'ordinativo;

- Specifica sulla fattura, per clienti qualificati come enti locali territoriali, degli estremi della delibera che autorizza la firma del contratto;
- Verifica dell'intera filiera produttiva e distributiva attraverso l'inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi.

Gestione dei contenuti dei prodotti/ servizi offerti

- Verifica di eventuali diritti o brevetti esistenti sul prodotto commercializzato o distribuito;
- Flussi documentali tra le funzioni aziendali competenti al fine di verificare la conformità del processo alle prescrizioni di legge;
- Verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la documentazione di supporto;
- Flussi documentali tra le funzioni aziendali competenti per i vari processi o sotto processi e gli organi/enti deputati al rilascio di autorizzazioni e/o certificazioni attestanti la conformità alle prescrizioni di legge;
- Svolgimento di un controllo di liceità di testi o immagini contenuti nei propri prodotti;
- Tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione);
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante a cura dell'Ufficio Competition;
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante a cura dell'Ufficio Tesseramento;
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante, quali i verbali di sopralluogo e il documento attestante l'avvenuta omologazione

3.5 LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE (ART. 25 TER E ART. 25 SEXIES DEL D. LGS. 231/2001)

La presente parte speciale si applica alle tipologie di reati identificati dall'Art. 25-ter e dall' Art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001.

L'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25-ter che estende il regime di responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati societari.

Questi reati in linea di principio sono reati propri delle sole società. Pur essendo la Lega Serie A costituita in forma di associazione la stessa esercita attività in forma associata soddisfacendo la causa tipica della società. Questa circostanza è una possibile tendenza evolutiva della giurisprudenza ad oggi ferma ad imputazioni relative alla commissione di questi reati nell'ambito di enti non costituiti in forma societaria connota queste fattispecie di un profilo di rischio potenziale per Lega Serie A. Per altro verso il contrasto e il presidio delle condotte tipiche di questi reati sono frutto di una precisa volontà di Lega Serie A anche per coerenza con le proposizioni del Codice Etico.

L'art. articolo l'art. 9, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 sexies relativo ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alcuni processi di Lega Serie A comportano la conoscenza, in alcuni casi con anticipo rispetto al mercato, di informazioni idonee ad incidere sul valore dei titoli delle sue Associate che sono quotate in mercati regolamentati ciò che rende attendibile anche l'informazione proveniente da dirigenti, dipendenti e di collaboratori circa vicende riguardanti le Associate quotate e perciò idonee ad alterare il corso dei valori di cui le Associate sono emittenti.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

I reati previsti dall'art. 2621 c.c. possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della Società e si realizza quando questi, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore

i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della Società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Ancorché l'art. 2624 c.c. sia stato abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 39/2010, si ritiene di prendere comunque il relativo reato in considerazione ai fini del presente Modello.

- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del codice civile, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e cioè omette di comunicare l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)**

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

L'art. 9 della legge n. 62/2005 (Legge Comunitaria per il 2004) ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato) e ha introdotto l'art. 25-sexies nel decreto n. 231/2001, estendendo l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti alle condotte che integrano tali abusi.

Riguardo l'Art. 25-sexie del D. Lgs 231/2001, sono stati individuati come applicabili alla Società i seguenti reati:

- **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58 del 1998).**

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie si realizza altresì quando chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al precedente comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Ai fini della presente fattispecie per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

- **Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998).**

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

3.5.1 I PROCESSI SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono svolte in parte in “service” con LCS e sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

In relazione ai reati societari sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;
 - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - Gestione amministrativa e contabile del magazzino;

- Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
 - Controllo di gestione;
 - Vendita di diritti audiovisivi;
 - Iniziative di marketing e commerciale;
 - Gestione dei flussi finanziari con le associate ed in particolare della Camera di Compensazione e della ripartizione dei proventi dei diritti di trasmissione;
 - Verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- Collaborazione e supporto all'Ufficio Finance e Control per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - Operazioni straordinarie;
 - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale;
 - Altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
 - Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera dell'amministratore unico;
 - Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
 - Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
 - Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
 - Gestione dei diritti audiovisivi e gestione dei rapporti con le emittenti per l'esercizio dei diritti audiovisivi;
 - Gestione della tesoreria
 - Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni della Società;
 - Rapporti con soci, sindaci e revisori;
 - Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale;
 - Gestione dei rapporti e delle informazioni in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

In relazione al reato previsto dall' art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001 sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Vendita e gestione amministrativa dei diritti audiovisivi;
- Diffusione delle informazioni alle associate in materia di doping;
- Finanza club;
- Ammissione ai campionati;
- Omologazione campi di gioco;
- Definizione dei calendari dei campionati degli anticipi e dei posticipi;
- Organizzazione Coppa Italia e Supercoppa Italiana;
- Attività connesse allo svolgimento di incontri: diffusione delle informazioni e autorizzazione eventi collaterali;
- Camera di compensazione;
- Gestione dei rapporti con le associate di Lega Serie A e di Lega B;
- Comunicazione e media.

3.5.2 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, i componenti degli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Lega Serie A, affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Come in precedenza specificato, gran parte delle attività sono parzialmente demandate alla Lega Service da Lega Serie A che mantiene uno specifico potere di indirizzo e controllo sull'attività svolta in suo favore.

Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere o tentare di porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-ter e 25-sexies del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Le attività devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto nello specifico divieto di:

- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la predisposizione dei bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- Attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;
- Garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- Assicurarsi che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di supporto in modo da consentire la ricostruzione accurata dell'operazione;
- Indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- Indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- Applicare adeguate procedure di controllo in caso di sopravvenienze attive apparentemente non giustificate o in caso di registrazioni di incassi (e pagamenti) di cui non si riscontri una contropartita di credito (o debito) corrispondente;
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio dei Revisori o della Società di revisione;
- Tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

In particolare, agli amministratori è fatto divieto di:

- Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- Procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di nuove società o di aumento del capitale sociale;
- Omettere di comunicare agli altri amministratori e al Collegio dei Revisori, l'eventuale presenza di interessi, per conto proprio o di terzi, che abbiano in una operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- Rispettare puntualmente le regole aziendali in merito alla chiarezza ed alla completezza dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, ai criteri contabili per l'elaborazione dei dati e alle tempistiche per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- Rispettare i criteri e le modalità previste dalle regole aziendali per l'elaborazione dei dati del bilancio civilistico e consolidato;
- Osservare scrupolosamente le regole e le procedure previste dalla Legge e dalle normative di settore per la valutazione e la selezione della Società di revisione;
- Rispettare le regole previste dalla normativa di settore (FIGC) e dalle procedure aziendali in relazione alla predisposizione e all'invio delle segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza, alla predisposizione e alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti, alla predisposizione ed alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza, al comportamento da tenere nel corso di eventuali visite ispettive svolte dalle suddette Autorità di Vigilanza.

3.5.3 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento, sono previste e formalizzate specifiche norme aziendali, in relazione alle attività da essa svolte e per il contestuale controllo sulle prestazioni effettuate "in service" da LCS:

Formazione del bilancio e rapporti con gli organi di controllo

- Previsione di riunioni tra rappresentanti della Società di revisione, del Collegio dei Revisori e dell'OdV;
- Vigilanza, da parte del Collegio Sindacale, sull'effettivo mantenimento dell'indipendenza da parte della Società di revisione e la comunicazione all'OdV dei criteri di scelta della Società di revisione;
- Istruzioni rivolte alle Funzioni, con cui si stabilisce quali dati e notizie debbano essere forniti all'Ufficio Finance e Control in relazione alle chiusure annuali e infra-annuali (per i relativi documenti contabili societari), quali modalità e

- relativa tempistica, anche attraverso la formale definizione e verifica di un calendario delle operazioni di bilancio;
- Monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia contabile;
 - Identificazione dei soggetti deputati alla gestione della contabilità generale e alla predisposizione ed approvazione del Bilancio e delle comunicazioni sociali;
 - Verifiche, supportate da evidenze formali, atte ad accertare la completezza delle informazioni presenti in fattura al fine di procedere al pagamento;
 - Segregazione delle funzioni tra chi provvede all'esecuzione dei pagamenti e chi provvede alla verifica di coerenza del benessere al pagamento;
 - Tracciabilità, attraverso i sistemi informativi aziendali, di tutte le fatture e verifica dell'esistenza di un benessere (fattura firmata, e-mail, comunicazione interna o altro) al fine di rendere la fattura pagabile;
 - Esistenza di un sistema di archiviazione delle registrazioni contabili;
 - Dall'archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione relativa alle diverse fasi presso la segreteria di direzione;
 - Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante a cura dell'Ufficio Finance e Control;
 - Trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale di Assemblea ai sensi di legge.

Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti

- Necessità che le seguenti fasi/attività del processo di gestione dei rapporti e degli adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti, non siano mai poste in essere dallo stesso soggetto:
 - Predisposizione di dati/informazioni/documenti da fornire ai soggetti pubblici;
 - Presentazione di dati/informazioni/documenti da fornire alla Pubblica Amministrazione.
- Esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
- Formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti legali, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività di supporto, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati da LCS;
- Rendiconto dei rapporti formali con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e tracciabilità degli atti e delle fonti documentali che ne stanno alla base.

- Partecipazione agli incontri con i funzionari pubblici dei rappresentanti della Società; la documentazione richiesta e consegnata (evidenziando ad es. data, obiettivi, motivazioni, partecipanti), deve essere comunicata al responsabile archiviata e conservata;
- Tracciabilità degli incontri svolti con il rappresentante della Pubblica Amministrazione attraverso la redazione di un elenco, con l'indicazione della data, dell'Ente, dell'interlocutore e dell'oggetto del rapporto;
- Sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione nel rispetto dei poteri conferiti a soggetti della Società;
- Approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere in relazione alle richieste pervenute dalle Autorità;
- Archiviazione e conservazione, a cura di ciascuna funzione, di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività sensibile, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica.

Con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-sexies, la società ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

- Definizione di un sistema di deleghe e poteri che consenta l'accesso alle informazioni privilegiate solo a quanti ne abbiano necessità per lo svolgimento delle attività sensibili sopra indicate;
- Catalogazione delle informazioni privilegiate cui possono avere accesso in ragione delle proprie funzioni i dipendenti di Lega Serie A e collaboratori "in service" di LCS;
- Definire livelli autorizzativi per l'accesso a informazioni privilegiate;
- Predisposizione di Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- Definizione di regole di condotta nei rapporti con intermediari finanziari;
- Definizione regole di condotta nei rapporti con i mezzi di stampa e nell'utilizzo dei social media;
- Assicurare la protezione delle informazioni privilegiate anche mediante applicazione delle misure di controllo specifiche.

3.6 LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL D. Lgs. 231/2001)

L'ambito legislativo riguardante i delitti contro la personalità individuale è stato introdotto con la Legge 11 agosto 2003, n. 228 – che ha aggiunto l'art. 25-quinquies che richiama specifici articoli contenuti nella sezione I, capo III, titolo XII, libro II del codice penale.

Con riguardo a tali reati, la Società ha valutato irrilevante il rischio di loro commissione, salvo che per il reato previsto e punito dall'art. 603-bis c.p. il cui rischio di

commissione appare comunque remoto, atteso che la Società, nei confronti dei lavoratori, applica le previsioni e le tutele specificatamente previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. A scopo prudenziale, si considera a rischio l'ambito degli appalti di servizi e lavori (in relazione alla teorica estensione della responsabilità nei confronti del committente in presenza di contratti di appalto).

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

Il reato punisce chiunque:

- Recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- Utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al primo punto, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di sfruttamento una o più delle seguenti condizioni:

- La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena:

- Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3.6.1 I PROCESSI SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, con riguardo al rischio di commissione del reato previsto e punito dall'art. 603-bis c.p., nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale, sono svolte in parte in "service" con LCS e sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio conservata a cura della Società,

unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite.

In particolare, sono state individuate, tenuto conto del contesto operativo della Società e delle sue finalità istituzionali, le seguenti attività sensibili:

- Gestione dei sistemi IT;
- Comunicazione, ricerca e sviluppo, responsabilità sociale di impresa;
- Acquisizione e gestione di materiale utilizzato per personalizzare la gamma di prodotti/servizi (a titolo esemplificativo, immagini e video);
- Appalti di servizi e lavori (in relazione alla teorica estensione della responsabilità nei confronti del committente in presenza di contratti di appalto).

3.6.2 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, i componenti degli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Lega Serie A, affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Come in precedenza specificato, gran parte delle attività sono parzialmente demandate alla Lega Service da Lega Serie A che mantiene uno specifico potere di indirizzo e controllo sull'attività svolta in suo favore.

Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere o tentare di porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Le attività devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto nello specifico divieto di:

- Diffondere immagini, documenti o altro materiale pornografico riguardante i minori;
- Porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati contro la personalità individuale;
- Conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che non rispettino la normativa giuslavorista vigente.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- Considerare sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- Assicurare massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto.

3.6.3 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati in materia di abusi di mercato, con particolare riferimento al processo di seguito riportato:

Gestione dei contenuti dei prodotti/servizi offerti

- Strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- Svolgimento di un controllo di liceità di immagini contenute nei prodotti/servizi da parte di uno studio legale esterno;
- tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione).

Controllo sui processi di acquisto di beni, servizi e consulenze effettuato "in service" da LCS

- Verifica di inserimento di adeguate clausole nei contratti di appalto a tutela dei lavoratori e della mano d'opera impiegata nell'appalto;
- Attività di verifica dei requisiti dei fornitori in relazione al processo di qualificazione dei fornitori di beni e servizi secondo le vigenti procedure in ambito acquisti.

3.7 LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. 231/2001)

La legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha dettato nuove misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha conferito al Governo delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Tra le principali novità è intervenuta la modifica del D. Lgs. n. 231/2001 ai sensi dell'articolo 9 della citata Legge 123 relativamente all'estensione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi con la violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche. Dopo l'articolo 25 sexies il Legislatore ha infatti ritenuto di inserire l'articolo 25-septies che fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 terzo comma c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime), commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- i. Dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- ii. Il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

3.7.1 PROCESSI SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività considerata sensibile è l'espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza), anche con riferimento all'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione) in relazione ai rapporti di appalto continuativi, relativi ad esempio a manutenzioni, installazioni di impianti o di macchinari e all'ampliamento di impianti della Società.

Le principali attività sensibili individuate sono:

- Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro;

A tal fine è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi che ha analizzato ogni ipotetico rischio che i lavoratori potrebbero dover affrontare; tale documento deve essere soggetto a modifiche, qualora le esperienze maturate suggeriscano la necessità di implementare il livello di sicurezza in ambito aziendale.

Lega Serie A si adopera al fine di promuovere l'attività di informazione e formazione dei lavoratori che viene svolta puntualmente per dare attuazione, nel modo più ampio e completo possibile, al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; viene prestata, inoltre, particolare attenzione affinché ogni lavoratore sia provvisto ed utilizzi i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione.

3.7.2 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, i componenti degli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Lega Serie A, affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Come in precedenza specificato, gran parte delle attività sono parzialmente demandate alla Lega Service da Lega Serie A che mantiene uno specifico potere di indirizzo e controllo sull'attività svolta in suo favore.

Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere o tentare di porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-septies del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Le attività devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

In particolare il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti, attribuzioni e/o responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.), Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza (R.S.G.S.), addetti al primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, ognuno nell'ambito di propria competenza, devono garantire:

- La definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione
- Continua dei rischi;
- Un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute;
- La definizione e l'aggiornamento di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie;
- La manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali

Per i principi generali di comportamento si rimanda, pertanto, al Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto da Lega Serie A ai sensi del D. Lgs. 81/08, nonché a tutte le procedure interne in tema di sicurezza sul lavoro implementate dall'Organizzazione.

3.7.3 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

Lega Serie A ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, principi di controllo specifici in relazione ai reati previsti dalla presente parte speciale, con particolare riferimento al processo "Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D. Lgs 81/08", individuato come quello nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato.

Relativamente a tale processo strumentale/funzionale individuato, di seguito sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi:

- Monitorare l'adeguatezza del Documento di Valutazione dei Rischi rispetto alle caratteristiche dei luoghi di lavoro, risorse umane ed organizzazione;
- Effettuare la formazione prevista dalla normativa vigente per tutti i soggetti coinvolti nel processo (lavoratori, preposti, dirigenti ecc.);
- Manutenere macchine ed impianti secondo le indicazioni e tempistiche fornite dai fabbricanti e/o dalla normativa vigente e registrare gli esiti di tali attività;

- Verificare periodicamente l'efficacia dei Piani e Procedure di Emergenza e registrare gli esiti di tale attività;
- Monitorare lo stato di salute dei lavoratori come previsto dai Protocolli Sanitari e registrare gli esiti di tali attività.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

3.8 LE FATTISPECIE DEI REATI DI AUTORICICLAGGIO, RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI UTILITÀ ILLECITE (ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001)

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione al fine di procurare a sé od ad altri un profitto.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo o contravvenzione ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione".

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)**

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo o contravvenzione, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

3.8.1 PROCESSI SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, con riguardo al rischio di commissione del reato previsto e punito dall'art. 25-octies sono svolte in parte in "service" con LCS e sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite.

Relativamente alla nuova tipologia di reato di autoriciclaggio, l'analisi delle attività sensibili si è focalizzata sulla condotta propria della fattispecie di reato applicabile e, in via prudenziale, su alcune attività sensibili che sono identificate in dottrina come potenziali reati fonte nell'ambito delle organizzazioni di impresa (es. reati tributari).

Premesso quanto precede, in relazione ai reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Controllo sulle attività "in service" di selezione del fornitore e stipula dei contratti di acquisto di beni, servizi e consulenze;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari, con particolare riferimento a:
 - apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari e riconciliazioni bancarie;
 - gestione del credito: verifica dello stato dei crediti e del pagamento delle relative fatture;
 - gestione dei pagamenti;
 - gestione della piccola cassa;
 - gestione dei flussi finanziari con le associate;
 - gestione investimenti;
 - sponsorizzazioni;
 - omaggi e donazioni, ivi inclusi i titoli di accesso a manifestazioni sportive;
 - Tesoreria.
- Gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
 - predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
 - liquidazione delle imposte;

3.8.2 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, i componenti degli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Lega Serie A, affinché gli stessi adottino regole di comportamento

conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Come in precedenza specificato, gran parte delle attività sono parzialmente deman-
date alla Lega Service da Lega Serie A che mantiene uno specifico potere di indirizzo
e controllo sull'attività svolta in suo favore.

Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere o tentare di porre in essere, concorrere
o dare causa a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, in-
tegrino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, le fattispecie
di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-octies del D. Lgs. 231/2001);
sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella
presente Parte Speciale.

Le attività devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di
procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di dele-
ghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti
i Destinatari, è fatto divieto di:

- Effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in man-
canza di adeguata documentazione di supporto;
- Ricevere o accettare la promessa di pagamento in contanti, in alcun modo, in
alcuna circostanza, o compiere operazioni che presentino il rischio di essere
implicati in vicende relative a riciclaggio di denaro proveniente da attività cri-
minali;
- Utilizzare strumenti anonimi per il compimento di azioni o di operazioni di
trasferimento di importi rilevanti;
- Utilizzare contante o altro strumento finanziario al portatore (fermo restando
eventuali eccezioni dettate da esigenze operative/ gestionali oggettivamente
riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di
legge), per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi,
impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo
di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione
fittizia;
- Effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso istituti di credito privi
di insediamenti fisici;
- Emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di
consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- Indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi
rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti
- Utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento al di fuori dei casi con-
sentiti e dai limiti previsti dai principi specifici di cui al presente Modello e
dalle procedure aziendali
- effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della con-
troparte;

- Disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali liste di paesi non collaborativi (black list), senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- Effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- Instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio, ricettazione o reimpiego; ad esempio qualora sia conosciuta o sospettata la vicinanza del terzo ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- Simulare in tutto o in parte la sussistenza di operazioni con parti correlate (es. scambi di prestazioni o finanziamenti) al fine di trasferire denaro o alterare ingiustificatamente la situazione economico-patrimoniale della Società.

Inoltre i Destinatari sono tenuti a:

- Garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- Custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- Rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
- Indicare le procedure che i collaboratori sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3.8.3 I PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai potenziali reati previsti dalla presente Parte speciale, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione del reato quali il controllo sul processo di acquisto di beni, servizi e consulenze, il processo di gestione dei flussi monetari e finanziari ed il processo di formazione del bilancio e rapporti con gli organi di controllo.

Controllo sui processi di acquisto di beni, servizi e consulenze effettuata "in service" da LCS

- Segregazione dei compiti nelle fasi/attività del processo;
- Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la stipulazione di contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- Verifica di congruenza fra quanto autorizzato, quanto realizzato e quanto dichiarato ai fini del pagamento dei corrispettivi previsti;
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi dei processi con specifico riferimento ad impiego di risorse e tempi;
- Formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della società, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico - comportamentali adottati dalla società;
- Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- Invio di richiesta di chiarimenti al funzionario responsabile in caso di dubbio sulla provenienza/ regolarità/ completezza dell'ordinativo;
- Verifica dell'intera filiera produttiva e distributiva attraverso l'inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi.

Gestione dei flussi monetari e finanziari

- Rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza;
- Implementazione di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate da Lega Serie A ad LCS;
- Esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta, che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione, articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- Flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento tra procure, deleghe operative e profili autorizzativi;
- Segregazione dei compiti nelle fasi/attività del processo;
- Archiviazione cartacea delle disposizioni di pagamento e degli ordini di acquisto presso l'ufficio Finance e Control;
- Verifica della correttezza dei pagamenti dovuti dalle società a cura dell'Ufficio Finance e Control;
- Svolgimento di attività di verifica periodica dello stato dei pagamenti da effettuare con le relative scadenze;
- Esecuzione di controlli a campione finalizzati all'analisi dei pagamenti diretti a fornitori con sede e/o con banca situata in Paesi a fiscalità privilegiata;

- Esecuzione di controlli periodici di riconciliazione dei conti correnti bancari e di allineamento dei conti transitori di pagamento.

Formazione del bilancio e rapporti con gli organi di controllo

- Previsione di riunioni tra rappresentanti della Società di revisione, del Collegio dei Revisorie dell'OdV;
- Istruzioni rivolte alle Funzioni, con cui si stabilisce quali dati e notizie debbano essere forniti all'Ufficio Finance e Control in relazione alle chiusure annuali e infra-annuali (per i relativi documenti contabili societari), quali modalità e relativa tempistica, anche attraverso la formale definizione e verifica di un calendario delle operazioni di bilancio;
- Monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia contabile
- Tracciabilità del processo in esame è garantita dall'archiviazione puntuale e precisa del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili presso l'Ufficio Finance e Control;
- Rispetto di compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma e nel rispetto delle procure e deleghe in essere;
- Rispetto di un iter approvativo di tutte le registrazioni di contabilità generale da parte dei responsabili;
- Identificazione dei soggetti deputati alla gestione della contabilità generale e alla predisposizione ed approvazione del Bilancio e delle comunicazioni sociali;
- Verifiche, supportate da evidenze formali, atte ad accertare la completezza delle informazioni presenti in fattura al fine di procedere al pagamento;
- Segregazione delle funzioni tra chi provvede all'esecuzione dei pagamenti e chi provvede alla verifica di coerenza del benessere al pagamento;
- Tracciabilità, attraverso i sistemi informativi aziendali, di tutte le fatture e verifica dell'esistenza di un benessere (fattura firmata, e-mail, comunicazione interna o altro) al fine di rendere la fattura pagabile;
- Formale definizione e verifica di un calendario delle operazioni di bilancio;
- Esistenza di un sistema di archiviazione delle registrazioni contabili;
- Custodia delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, con l'adozione di difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento

Operazioni societarie ordinarie e straordinarie

- Conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- Deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;



- Assicurare il rispetto dei poteri delegati, nonché adeguate procedure di autorizzazione e controllo da parte delle strutture preposte, per la gestione di eventuali operazioni straordinarie o operazioni societarie / sul capitale di società controllate (diluizione o liquidazione di società, delibere di
- Ricapitalizzazione, etc.;
- Segnalare eventuali indicatori di anomalia.

Lega Serie A richiede alle Funzioni e agli esponenti aziendali di segnalare prontamente eventuali situazioni di potenziale anomalia che dovessero ravvisare in talune operazioni negoziali con controparti (esterne o correlate) o in transazioni finanziarie.

3.9 LE FATTISPECIE DEI REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D. LGS. 231/2001)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha inserito nel Decreto 231 l'art. 25-novies che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

- **Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3. Legge sul Diritto d'Autore)**

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale (art. 171-bis, Legge 633/1941)**

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine “software”, si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell’autore; mentre con “banche dati”, si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

- **Art. 171-ter, Legge 633/1941**

È punita (art. 171-ter comma 1):

- L’abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- L’abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- Pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo radio, l’ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) (lett. c);
- La detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l’apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
- In assenza di accordo con il legittimo distributore, la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e);
- L’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l’installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);

- La fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o la detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi aventi la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- L'abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

È punita (art. 171-ter comma 2):

- La riproduzione, la duplicazione, la trasmissione o la diffusione abusiva, la vendita o comunque la messa in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o l'importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
- La comunicazione al pubblico, attraverso l'immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
- La realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, Legge 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
- La promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art.171-ter, comma 1, Legge 633/1941 (lett. c).

- **Art. 171-septies, Legge 633/1941**

È punita:

- L'immissione in commercio o importazione di supporti non soggetti all'obbligo del c.d. "bollino SIAE" (i.e. supporti contenenti programmi per elaboratore di cui all'articolo 181-bis, terzo comma, l. 633/1941) e mancata comunicazione alla SIAE dei dati necessari per procedere all'identificazione di tali supporti;
- La falsa attestazione alla SIAE da parte della Società dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi, ai fini dell'ottenimento del contrassegno.

3.9.1 | PROCESSI SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, con riguardo al rischio di commissione del reato previsto e punito dall'art. 25-novies, sono svolte in parte in "service" con LCS, e sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

In relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Riproduzione e diffusione, anche mediante il sito istituzionale, di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi;
- Acquisizione e gestione di materiale coperto da diritto d'autore utilizzato per personalizzare la gamma di prodotti offerti al cliente (a titolo esemplificativo, immagini e video);
- Uso di software soggetti a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- Condivisione di contenuti non protetti da password oppure, a seconda della criticità canale trasmissivo non crittografato;
- Supporti informatici non crittografati e non custoditi in archivi chiusi a chiave o, a seconda del grado di criticità, in armadi blindati;
- Gestione delle attività connesse all'organizzazione di eventi promozionali per gli associati;
- Organizzazione Coppa Italia e Supercoppa Italiana;
- Vendita di diritti audiovisivi;
- Gestione dei rapporti con le emittenti per l'esercizio dei diritti audiovisivi;
- Iniziative di marketing e commerciale;
- Ufficio stampa;
- Comunicazione, ricerca e sviluppo, responsabilità sociale di impresa;
- Assunzione del personale;
- Acquisizione e gestione di materiale coperto da diritto d'autore per la predisposizione e la diffusione al pubblico di brochure e presentazioni per la promozione delle offerte commerciali e dei prodotti della Società.

3.9.2 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, i componenti degli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Lega Serie A, affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Come in precedenza specificato, gran parte delle attività sono parzialmente demandate alla Lega Service da Lega Serie A che mantiene uno specifico potere di indirizzo e controllo sull'attività svolta in suo favore.

Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere o tentare di porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, le fattispecie

di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-novies del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Le attività devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza. Al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- Utilizzare illecitamente materiale tutelato dall'altrui diritto d'autore;
- Utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni/licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- Duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e file se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nei termini (vincoli d'uso) delle licenze ottenute;
- Riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- Installare e utilizzare sistemi di *file sharing* non autorizzati;
- Utilizzare file multimediali sul proprio computer ottenuti in violazione della normativa sul diritto d'autore;
- Con particolare riguardo alla gestione del sito internet aziendale, diffondere immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore.

Inoltre, i destinatari del Modello sono tenuti a:

- Assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- Utilizzare i software installati sulla postazione lavorativa (personal computer) o reperibili sulla rete aziendale, conformemente ai brevetti e/o ai termini delle licenze (vincoli d'uso) e per esclusive finalità lavorative;
- Promuovere il corretto uso di tutte le opere dell'ingegno, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati;
- Curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore, nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'uso del web.

3.9.3 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione ai reati previsti dalla presente parte speciale, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione del reato di seguito riportati:

Gestione delle attività connesse alla comunicazione esterna

- Chiara identificazione dei soggetti aziendali deputati ad approvare i contenuti dei messaggi pubblicitari e di comunicazione;
- Formalizzazione all'interno di contratti standard con le controparti di clausole che garantiscono la Società sull'avvenuto rispetto delle obbligazioni di legge tra cui anche la normativa in tema di proprietà intellettuale;
- Chiara identificazione del soggetto deputato all'approvazione dei contenuti da pubblicare;
- Formale identificazione del soggetto deputato ad approvare e diffondere le comunicazioni verso l'esterno.

Gestione dei contenuti dei prodotti/servizi offerti

- Flussi documentali tra le funzioni aziendali competenti per i vari processi o sotto processi e gli organi/enti deputati al rilascio di autorizzazioni e/o certificazioni attestanti la conformità alle prescrizioni di legge, quali tra le altre la SIAE;
- Chiara identificazione dei soggetti aziendali deputati ad approvare i contenuti dei messaggi pubblicitari;
- Regolamentazione della fornitura di contributi fotografici tramite specifici contratti siglati con il detentore dei diritti e riportanti specifiche clausole sulla tutela del diritto d'autore;
- Verifica di eventuali diritti esistenti sul prodotto commercializzato o distribuito;
- Flussi documentali tra le funzioni aziendali competenti al fine di verificare la conformità del processo alle prescrizioni di legge;
- Verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la documentazione di supporto;
- Svolgimento di un controllo di liceità di testi o immagini contenuti nei prodotti offerti ai clienti da parte di uno studio legale esterno;
- Tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione).

Gestione dei sistemi informativi

- Regolamentazione degli acquisti di hardware e software tramite specifici contratti siglati con il produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportanti specifiche clausole sulla tutela del diritto d'autore;
- Accesso alle applicazioni, da parte del personale IT, garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- Formalizzazione da parte delle funzioni preposte all'attività di gestione dei sistemi delle banche dati dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;



- Verifiche periodiche degli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete;
- Tracciabilità tramite le applicazioni delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- Controllo tramite meccanismi, anche automatici, del rispetto dei divieti di installazione dell'utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing e software applicativi non autorizzati ed in assenza di licenza d'uso.

3.10 LA FATTISPECIE DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001)

La Legge 116/2009 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa dell'ente rispetto al reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies).

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

La suddetta fattispecie di reato, prevista dall'art. 377-bis c.p. punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) è punita unicamente qualora realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

3.10.1 I PROCESSI SENSIBILI

L'attività che la Società ha individuato come sensibile, nell'ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, è indicata in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

In relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria è stata individuata la seguente attività sensibile:

- Gestione dei procedimenti penali che vedano coinvolta la Società suoi amministratori/dipendenti.

3.10.2 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, i componenti degli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Lega Serie A, affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Come in precedenza specificato, gran parte delle attività sono parzialmente

demandate alla Lega Service da Lega Serie A che mantiene uno specifico potere di indirizzo e controllo sull'attività svolta in suo favore.

Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere o tentare di porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001).

Al fine di evitare il verificarsi del suddetto reato previsto dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- Indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Società;
- Ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Società;
- Riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse.

Inoltre, i destinatari del Modello sono tenuti a:

- Prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- Esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere riconosciuta dalla legge e a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- Avvertire tempestivamente il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

3.10.3 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

In relazione a tale tipologia di reato, considerate le peculiarità connesse alla sua ipotetica realizzazione, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione del reato quale la gestione dei rapporti e degli adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti, valgono essenzialmente i presidi di carattere generale individuati nel Modello e le regole di condotta sopra delineate, che



disciplinano, complessivamente, gli aspetti etico-comportamentali che devono essere osservati dai destinatari del Modello Organizzativo.

3.11 LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001)

Con il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, entrato in vigore il 16 agosto 2011, sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente ex D. Lgs. 231/01 i reati c.d. "ambientali". Si tratta dei reati in violazione degli artt. 727-bis e 733-bis c.p., alcuni dei reati di cui al D. Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), nonché alcuni reati di cui alle leggi 150/92, 549/97 e D. Lgs. 202/07. Successivamente, con la Legge 22 maggio 2015 n. 68, il novero dei reati è stato integrato con le fattispecie di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies e 452-octies c.p. (c.d. "ecoreati"). Infine, il D. Lgs 1° marzo 2018, n. 21, ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. 156/06 introducendo l'art. 452-quaterdecies c.p.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

- **Attività di gestione dei rifiuti non autorizzate (con riferimento all'art. 256, commi 1, 3 e 5, D. Lgs. 152/2006)**

Tale reato si configura qualora:

- Si effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice Ambiente;
- Si realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, da intendersi anche come il superamento dei limiti di tenuta e scarico dei rifiuti nel deposito temporaneo (limite temporale e/o volumetrico);
- Si effettuino attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

3.11.1 I PROCESSI SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale del Modello, le attività ritenute più specificamente a rischio sono:

- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici (es. Regione, Ministero dell'Ambiente) nell'ambito delle attività legate all'ottenimento o al rinnovo di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni, licenze e permessi per la gestione dei rifiuti o nell'ambito di visite ispettive volte alla verifica della conformità alle prescrizioni previste dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti;
- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti.

3.11.2 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, i componenti degli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Lega Serie A, affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Come in precedenza specificato, gran parte delle attività sono parzialmente demandate alla Lega Service da Lega Serie A che mantiene uno specifico potere di indirizzo e controllo sull'attività svolta in suo favore.

Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere o tentare di porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001).

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- Conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- Miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- Impedire l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo.

3.11.3 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, principi di controllo specifici in relazione ai reati previsti dalla presente parte speciale, con particolare riferimento al processo "Gestione degli adempimenti in materia ambientale", individuato come quello nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato.

Relativamente a tale processo strumentale/funzionale individuato, di seguito sono riportati i principi specifici di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi:

- Etichettare i contenitori dei rifiuti per evitare miscele degli stessi;
- Misure idonee ad impedire che vengano smaltiti, anche involontariamente, rifiuti pericolosi (ad es. toner) con quelli non pericolosi.

3.12 LE FATTISPECIE DEL DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E I DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-DUODECIES E 25-TERDECIES DEL D. LGS. 231/2001)

Il delitto di “impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare” è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto 231, all’art. 25-duodecies, dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall’art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali:

- a) se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p.

In particolare le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l’esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il delitto di razzismo e xenofobia (a più fattispecie, riferendosi alla propaganda, all’istigazione o all’incitamento) è quello previsto dal comma 3-bis della legge 654/1975 (di ratifica della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York, 7 marzo 1966). Il reato che è stato considerato potenzialmente realizzabile dalla Società è il seguente:

- **Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 3, comma 3-bis della L.654/1975)**

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

3.12.1 I PROCESSI SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

In relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è stata individuata la seguente attività sensibile:

- Selezione e assunzione del personale dipendente e dei collaboratori (in relazione all'eventuale assunzione di lavoratori stranieri extracomunitari);
- Appalti di servizi e lavori (in relazione alla teorica estensione della responsabilità nei confronti del committente in presenza di contratti di appalto).

In relazione al reato previsto dall' art. 25-terdecies del D.lgs. 231/2001 è stata individuata la seguente attività sensibile:

- Acquisizione e gestione di materiale utilizzato per personalizzare la gamma di prodotti offerti al cliente (a titolo esemplificativo, immagini e video).

3.12.2 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, i componenti degli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Lega Serie A, affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Come in precedenza specificato, gran parte delle attività sono parzialmente demandate alla Lega Service da Lega Serie A che mantiene uno specifico potere di indirizzo e controllo sull'attività svolta in suo favore.

Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere o tentare di porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

3.12.3 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

Lega Serie A, ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione al potenziale reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione del reato quali il processo di selezione, assunzione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori e il processo di acquisto di beni, servizi e consulenze.

- Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori: Controlli previsti in fase di selezione e assunzione del personale, con particolare riguardo alla verifica del permesso di soggiorno valido e successiva attività

di monitoraggio, in capo alle competenti funzioni, circa il permanere della situazione di regolarità dei permessi di soggiorno per tutta la durata del rapporto

Gestione dei contenuti dei prodotti/servizi offerti

- Individuazione di ruoli e responsabilità dell'attività di verifica formalizzata di quanto acquistato dal punto di vista editoriale e la tracciabilità di tale verifica;
- Pluralità di controlli in merito ai contenuti editoriali delle testate nazionali pubblicate;
- Chiara identificazione dei soggetti aziendali deputati ad approvare i contenuti delle testate giornalistiche e dei messaggi pubblicitari;
- Inserimento nei contratti stipulati con i collaboratori/giornalisti freelance di specifica informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

3.13 I REATI DI “FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE” ED “ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O SCOMMESSA” [ART. 25-QUATERDECIES DEL D. LGS. 231/2001]

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata il 16 maggio 2019, è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, del 18 settembre 2014.

L’articolo 5 della suddetta Legge ha introdotto nel D.lgs. 231/2001, l’articolo 25-quaterdecies, al fine di includere nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, le seguenti fattispecie di reato:

- **Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/89)**

La norma in esame punisce chiunque offra o prometta denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

- **Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 L. 401/89)**

La norma in esame punisce chiunque:

- i. Eserciti abusivamente l’organizzazione di giochi o scommesse riservati allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero organizzzi pubbliche scommesse su altre competizioni;
- ii. Organizzi o raccolga scommesse a mezzo di apparecchi vietati o per i quali sia sprovvisto dell’autorizzazione all’uso;
- iii. Venda biglietti o partecipi all’organizzazione abusiva di giochi o scommesse di Stati esteri;
- iv. Partecipi alle operazioni sopracitate mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo;
- v. Svolga qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere.

3.13.1 I PROCESSI SENSIBILI

In relazione al reato previsto dall’ art. 25-quaterdecies del D.lgs. 231/2001 sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Diffusione delle informazioni alle associate in materia di doping;
- Lobbying sportivo;
- Ammissione ai campionati;

- Omologazione campi di gioco;
- Definizione dei calendari dei campionati degli anticipi e dei posticipi;
- Organizzazione Coppa Italia e Supercoppa Italiana;
- Attività connesse allo svolgimento di incontri: diffusione delle informazioni e autorizzazione eventi collaterali;
- Controllo dei rapporti “in service” con la segreteria giustizia sportiva;
- Controllo dei rapporti “in service” con la segreteria del collegio arbitrale;
- Gestione dei rapporti con le associate di Lega Serie A e di Lega B;
- Raccolta delle indicazioni delle società e degli enti competenti relativamente ad eventuali date da evitare per incontri in determinate città a causa dell’indisponibilità degli impianti e/o della concomitanza con altri eventi cittadini, a cura dell’Ufficio Competition;
- Predisposizione, da parte dell’Ufficio Competition, di una tabella riassuntiva di tutte le indicazioni ricevute;
- Formazione del calendario da parte del Responsabile dell’Ufficio Competition & Operations, con l’ausilio di consulenti informatici e statistici esterni;

3.13.2 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, i componenti degli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Lega Serie A, affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Come in precedenza specificato, gran parte delle attività sono parzialmente demandate alla Lega Service da Lega Serie A che mantiene uno specifico potere di indirizzo e controllo sull’attività svolta in suo favore.

Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere o tentare di porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-quaterdecies del D. Lgs 231/2001).

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- Comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva;
- Non accettare denaro o altre utilità o vantaggio e non prometterne in relazione o in connessione con i risultati di manifestazioni sportive oggetto dell’attività di Lega Serie A;
- Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, della normativa sportiva nazionale e dei regolamenti internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all’organizzazione e alla gestione delle gare;

- Astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive;
- Offrire o promettere, ricevere o accettare, denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di società calcistiche, finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive;
- Astenersi dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara;
- Tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei rapporti con le società calcistiche, con i calciatori e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;
- Astenersi dall'effettuare o accettare o dall'agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri e/o competizioni ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A. e della F.I.G.C.

3.13.3 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione al reato previsto dalla presente parte speciale, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione del reato di seguito riportato:

Accesso ai Campionati, Giustizia sportiva e Tesseramenti:

- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate
- Archiviazione di tutta la documentazione/modulistica riferibile alla richiesta di iscrizione ai campionati presso l'Ufficio Competition;
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante, quali i verbali di sopralluogo e il documento attestante l'avvenuta omologazione;
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante a cura dell'Ufficio Competition;
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante a cura del Responsabile Segreteria Giustizia Sportiva e attraverso il software "Giudice Sportivo";
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante a cura della Segreteria Sportiva;
- Archiviazione puntuale e precisa di tutta la documentazione rilevante a cura dell'Ufficio Tesseramenti.

3.14 LE FATTISPECIE DI REATI TRIBUTARI (ART 24-QUINQUESDECIES D. LGS 231/2001)

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l'art. 25-quinquiesdecies al D. Lgs. 231/2001, che indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D. Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente, possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, commi I e II, D.lgs. 74/2000;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ex art. 3 del D. Lgs n. 74/2000;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili, ex art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11 del D. Lgs. 74/2000.

E le seguenti sanzioni pecuniarie:

- Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.lgs. 74/2000, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi). L'intervento normativo si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371) e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigorista nei confronti dei reati dei c.d. "grandi evasori".

3.14.1 I PROCESSI SENSIBILI

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati previsti dalla presente parte speciale, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Nello specifico, in relazione al reato previsto dall' art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Gestione dei flussi monetari e finanziari, in riferimento a:
 - Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari e riconciliazioni bancarie;
 - Gestione degli incassi;
 - Gestione del credito: verifica dello stato dei crediti e delle relative fatture;
 - Gestione dei pagamenti;
 - Gestione della cassa;
- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - Finanza club;
 - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;
 - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;

- Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penali contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
- Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- Gestione dei flussi finanziari con le associate;

- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera dell'amministratore unico;
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale;
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

3.14.2 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, i componenti degli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di Lega Serie A, affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Come in precedenza specificato, gran parte delle attività sono parzialmente demandate alla Lega Service da Lega Serie A che mantiene uno specifico potere di indirizzo e controllo sull'attività svolta in suo favore.

Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere o tentare di porre in essere, concorrere o dare causa a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs 231/2001).

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto divieto di:

- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la predisposizione dei bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- Immettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- Indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolare l'accertamento;
- Indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio dei Revisori o della Società di revisione;
- Tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

3.14.3 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

La Società ha adottato, oltre ai principi comportamentali sopra individuati, i seguenti principi di controllo specifici in relazione al reato previsto dalla presente parte speciale, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione del reato.

- Attività di revisione legale dei conti svolta da parte di una Società di revisione;
- Previsione di riunioni tra rappresentanti della Società di revisione, del Collegio dei Revisori dell'OdV;
- Identificazione dei soggetti deputati alla gestione della contabilità generale e alla predisposizione ed approvazione del Bilancio e delle comunicazioni sociali;
- Vigilanza, da parte del Collegio dei Revisori sull'effettivo mantenimento dell'indipendenza da parte della Società di revisione e la comunicazione all'OdV dei criteri di scelta della Società di revisione;
- Ricezione di apposite lettere di attestazione della veridicità dei dati contenuti nei bilanci delle società controllate da parte dei Responsabili Amministrativi delle società stesse;
- Istruzioni rivolte alle Funzioni, con cui si stabilisce quali dati e notizie debbano essere forniti ad Amministrazione e Bilancio in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i relativi documenti contabili societari), quali modalità e relativa tempistica, anche attraverso la formale definizione e verifica di un calendario delle operazioni di bilancio;
- Verifiche, supportate da evidenze formali, atte ad accertare la completezza delle informazioni presenti in fattura al fine di procedere al pagamento;
- Segregazione delle funzioni tra chi provvede all'esecuzione dei pagamenti e chi provvede alla verifica di coerenza del benessere al pagamento;



- Tracciabilità, attraverso i sistemi informativi aziendali, di tutte le fatture e verifica dell'esistenza di un benestare (fattura firmata, e-mail, comunicazione interna o altro) al fine di rendere la fattura pagabile;
- Esistenza di un sistema di archiviazione delle registrazioni contabili;
- Trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale di assemblea ai sensi di legge;
- Archiviazione e conservazione, a cura di ciascuna funzione, di tutta la documentazione prodotta;



ALLEGATI

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche:

ALLEGATO 1: CODICE ETICO

ALLEGATO 2: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ALLEGATO 3: FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

ALLEGATO 4: PROCEDURA WHISTLEBLOWING